

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha deciso di interessare i proprietari di antenne paraboliche tramite un misterioso adempimento che graverebbe su chi decida di installarne in casa una per captare le Tv via satellite;

secondo una « ricostruzione procedurale » fatta dall'Unione Nazionale Consumatori », il malcapitato utente, che ignora tale adempimento, dovrebbe aprire innanzitutto l'elenco telefonico per vedere dove si trova l'Ispettorato territoriale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

purtroppo, tale voce non esiste;

prima si chiamava con lo strano nome di « circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche », ma nemmeno quest'ultima si trova nell'elenco;

ammesso, e non concesso, che prima o poi l'utente riesca a trovare l'indirizzo, egli dovrebbe recarsi all'Ispettorato o circolo con due marche da bollo da lire ventimila, fotocopie del libretto di abbonamento Rai e fotocopia della ricevuta di pagamento del canone televisivo, riempiendo infine un modulo pre-stampato per chiedere « autorizzazione » a tenere l'antenna parabolica;

se siano al corrente di tale, misteriosa, autorizzazione;

come, eventualmente intendano far applicare tale misteriosa autorizzazione per antenne paraboliche;

se risulti effettivamente che l'antenna parabolica sia da considerare una « stazione radioelettrica » ai sensi dell'articolo 315 del Codice postale e delle telecomunica-

zioni, nel cui concetto rientrerebbero anche i « ricevitori » dei segnali, per cui occorrerebbe un'autorizzazione;

se non ritengano che l'adempimento citato contrasti con l'articolo 318 del codice postale, che recita: « per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza »;

se siano al corrente del fatto che dal 1° gennaio 1997 su tutti gli apparecchi elettrici è obbligatoria la marcatura « Ce » sulla compatibilità elettromagnetica.

(4-10991)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 — attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CE e 90/388/CE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite — stabilisce, all'articolo 6, che l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali dà titolo all'installazione ed utilizzazione delle antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi.*

Tale normativa, diversamente dal passato, non prevede né le dimensioni massime delle « parabole » né le bande di frequenza, in quanto simili prescrizioni potrebbero rivelarsi ben presto in contrasto con l'evoluzione tecnologica.

In base a quanto sopra, pertanto, tutte le precedenti disposizioni concernenti l'installazione e l'esercizio delle antenne paraboliche, quali la richiesta del nulla osta o il rilascio dell'autorizzazione, sono state abrogate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BARRAL e CÈ. — *Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, prevede l'esenzione dal bollo auto per i soggetti disabili;

l'applicazione del suddetto articolo si è rilevata più complessa del previsto in

quanto per avere diritto all'esenzione è necessaria una certificazione dell'invalidità da parte delle Aziende sanitarie locali, le quali si trovano nell'impossibilità di smaltire le numerose richieste di certificazione dell'invalidità;

poiché a nulla valgono le documentazioni ufficiali quale quelle dell'Inail, delle prefetture, delle Direzioni generali del tesoro, l'avente diritto è costretto a ricominciare l'iter burocratico e ciò non consente ai medesimi di rispettare i termini previsti —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché venga data concreta attuazione all'articolo 8, comma 7, garantendo così ai soggetti portatori di *handicap* il diritto riconosciuto ed inoltre se non ritenga opportuno consentire che l'invalidità possa essere certificata mediante quelle documentazioni ufficiali di cui in premessa, al fine di una reale semplificazione.(4-16135)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap, lamentano i disagi che si verificano per ottenere il rilascio della necessaria certificazione di invalidità da parte delle Aziende sanitarie locali.*

Si chiede, pertanto, di conoscere se si ritenga opportuno consentire che l'invalidità per tali soggetti possa essere certificata mediante altre documentazioni ufficiali, quali quelle rilasciate dall'INAIL, dalle Prefetture e dalle Direzioni generali del tesoro.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che in data 15 luglio 1998 è stata emanata la circolare n. 186/E con la quale è stato definito l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), semplificando gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (ad integrazione di quanto già espresso con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che, ai fini della norma agevolativa di che trattasi, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro dei beni culturali* Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.
li ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

la importante e monumentale chiesa di San Francesco in Narni, una delle principali bellezze artistiche della storica città umbra, è stata gravemente danneggiata da sconosciuti elementi che vi hanno appiccato il fuoco, evento tristissimo e sconcertante per il quale sono tuttora in corso gli accertamenti di responsabilità —:

quali provvedimenti e quali stanziamenti economici intenda il Governo destinare senza ritardo — di concerto con la regione dell'Umbria e il comune di Narni — al ripristino del complesso di San Francesco e quali siano i tempi previsti per la completa restituzione del prezioso monumento al godimento dei cittadini e dei visitatori. (4-19488)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, relativa ai danni causati dall'incendio doloso appiccato nella chiesa di San Francesco di Narni il 23 agosto 1998 si precisa quanto segue.*

L'incendio si è propagato nella sola zona absidale occupata dall'organo storico Martinelli del 1841, di pertinenza della chiesa

cattedrale di San Giovenale di Narni trasferito nel 1962 in San Francesco; lo strumento è stato completamente distrutto dalle fiamme e pertanto risulta assolutamente irrecuperabile.

Risultano altresì parzialmente distrutte tre delle sei panche in legno del XIX secolo collocate lungo la parete absidale in quanto le candele, utilizzate per appiccare l'incendio, hanno bruciato parte degli schienali delle stesse.

Il calore delle fiamme ha fatto saltare la vetrata del finestrone gotico, restaurato e in parte rifatto nel 1951 a causa dei danni provocati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. La vetrata, realizzata nel 1960, risultava gradevole per la composizione dei Santi raffigurati e 13 tonalità delle cromie. Recentemente era stata messa in opera una controfinestra realizzata in materiale plastico (tipo plexiglass trasparente).

Sulla parete absidale era stato appeso un tendaggio in materiale sintetico che è bruciato rapidamente annerendo il muro retrostante.

Il crollo di una campana collocata nel campaniletto a vela, posto a coronamento di un fabbricato adiacente il fianco sinistro della chiesa, ha causato il cedimento del tetto di copertura del vano dove è conservato l'archivio storico diocesano di Narni.

Per consentire la riapertura al culto della chiesa è necessario provvedere alla realizzazione di una nuova vetrata al fine di evitare percolazione di acque meteoriche, ingresso di volatili e altro; il recupero delle panche è possibile tramite la sostituzione completa delle parti bruciate.

Risulta, inoltre, opportuno procedere ad una verifica delle condizioni di staticità dei costoloni delle unghie di volta dell'abside poligonale, anch'essa interessata dai lavori di ripristino dopo l'ultima guerra mondiale, nonché provvedere alla tinteggiatura delle pareti dell'abside.

È opportuno precisare che le superfici affrescate presenti sulle colonne e pareti laterali, pregevoli testimonianze della cultura artistica locale, non sono state danneggiate dall'incendio.

Si deve tuttavia segnalare il precario stato di conservazione in cui versano gli

affreschi; infatti, dopo un intervento di restauro condotto sui dipinti delle colonne nel 1982, la chiesa non è stata interessata da ulteriori interventi, tanto che nella prima cappella della navata destra, nota come cappella Erolì, affrescata da Pier Antonio Mezzastris nella metà del XV secolo, le scene sono gravemente danneggiate a causa di infiltrazioni d'acqua piovana.

In attesa di poter disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, di un finanziamento nell'ambito della programmazione ordinaria per l'anno 1999 per il restauro di questo importante e noto ciclo pittorico francescano, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria sta, nel frattempo, predisponendo un pronto intervento volto alla costruzione di una controvetrata provvisoria, in attesa della realizzazione di una vetrata artistica consona al rilievo storico dell'edificio, alla tinteggiatura delle pareti dell'abside ed al recupero delle panche lignee danneggiate, esteso infine alla revisione del manto di copertura dell'archivio storico, nonché delle strutture lignee principali e secondarie, con eventuali sostituzioni delle parti non più idonee sotto il profilo statico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BERSELLI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il consigliere comunale di Alleanza nazionale di Faenza, Gregorio Tini, ha dato notizia di un ulteriore crollo nei soffitti del locale museo della ceramica;

si tratterebbe, a detta di Tini, del terzo crollo in pochi mesi;

l'assessore comunale ai lavori pubblici Alberto Servadei ha minimizzato la cosa pur confermando il distacco parziale di una piccola trave, riconoscendo che si è dovuti ricorrere alla chiusura parziale del museo per una mezza giornata e che si sarebbe approfittato dell'occasione per verificare lo stato delle altre travi;

sempre a proposito del medesimo museo il consigliere Gregorio Tini ha lamentato che nei giorni di particolare calura la temperatura raggiunge livelli insopportabili, a cui ha risposto il suddetto assessore riconoscendo che l'impianto di aerazione esistente è sottodimensionato e dovrà essere rivisto;

occorrerebbe chiarire se le risposte dell'assessore Servadei al consigliere comunale Tini rispecchino la realtà delle cose o se siano invece frutto di una colposa sottovalutazione di quanto accaduto —

se il ministro intenda accertare quanto esposto in premessa e adoperarsi, nell'ambito della sua competenza, perché si realizzi urgentemente la ristrutturazione dei locali che ospitano il museo della ceramica. (4-19031)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, relativamente ai crolli succedutisi nel Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha fatto presente che nel dicembre 1997, in un'aula recentemente ristrutturata, si è verificata la caduta di un elemento in cartongesso del controsoffitto, causata da una perdita dell'impianto idraulico di spegnimento antincendio posto a soffitto.*

La stessa Soprintendenza ha precisato che il giorno 4 maggio 1998, al piano terra della sala che fino a poco tempo prima aveva ospitato la collezione Cora, si è verificato il distacco dall'introdosso del solaio di un frammento di intonaco, risalente agli anni cinquanta. Si fa presente che l'ambiente in questione non ricade in una zona interessata dai lavori di restauro.

Il terzo crollo, citato nell'interrogazione in oggetto, si è verificato in data 9 luglio 1998 e ha interessato il ribaltamento di una soletta in cartongesso avente sezione a L, posta a soffitto per nascondere alla vista gli elementi illuminanti al neon inseriti al suo interno. L'inconveniente, generato dalla cattiva tenuta del collante, è stato prontamente superato fissando tutte le velette al solaio con dei profili metallici.

In relazione al problema costituito dalla particolare calura riscontrata all'interno dei locali, si rende noto che esiste un impianto di ventilazione forzata di recente ultimazione, non sottodimensionato, bensì proporzionato agli ambienti da servire. Non risulta presente un impianto di raffreddamento, motivo questo della sensazione di calura.

Nel ricordare che il primo e il terzo episodio sono avvenuti all'interno di ambienti recentemente restaurati e allestiti, è opportuno porre in risalto l'impegno profuso nel corso degli ultimi vent'anni dall'Amministrazione Comunale di Faenza nella realizzazione dei lavori all'interno del Museo, attività dalla quale sono scaturiti risultati degni di nota sia sul piano del globale restauro che su quello dell'allestimento museografico.

Episodi, quali quelli evidenziati nell'interrogazione in questione, devono considerarsi del tutto accidentali e possibili all'interno di un contenitore di vaste dimensioni e caratterizzato da complesse tecnologie.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

si sente da più parti discutere, sempre più insistentemente, di una società autonoma di posta elettronica, che verrebbe separata dall'Ente poste;

il servizio Postel è, in questi ultimi anni, uno dei fiori all'occhiello dell'Ente poste, un tipo di corrispondenza in continuo aumento e capace di destare l'attenzione delle altre aziende postali europee, oltre che in grado di generare utili;

il servizio, però, soffre di enormi spese ed è indubbia la necessità di giungere ad un riequilibrio dei conti dell'azienda poste, che dovrà passare anche per una fase di trasparenza e di sviluppo;

a tale scopo bisognerebbe certamente rivedere i costi di appalti forse troppo

costosi con l'Elsag e affrontata una razionale politica di sviluppo;

la forte preoccupazione riguarda il fatto che si pensi di dividere o vendere parti dell'azienda poste piuttosto che razionalizzare le spese;

il centro Postel di Ravenna offre un amaro esempio di ciò: è uno dei centri che potrebbe essere di grande competitività con una nuova collocazione che ne permetta il riammodernamento tecnologico;

i locali del Postel di Ravenna sono insufficienti a contenere i nuovi impianti necessari a mantenere una produttività in linea con quella di altri centri; le nuove macchine che raddoppiano la capacità di stampa di Postel devono trovare in fretta una nuova collocazione, collocazione già alla portata, dato che, a pochi metri dagli attuali locali Postel, vi è una autorimessa per pullman da trasporto abbandonata, di proprietà delle poste, che, allo scopo, potrebbe essere utilizzata;

realizzare il nuovo centro significherebbe mantenere a Ravenna posti di lavoro e nuove tecnologie e difendere allo stesso tempo posti di lavoro —:

se e quali provvedimenti intendano intraprendere al fine di salvaguardare un servizio dell'Ente poste, Postel, che potrebbe essere efficiente e competitivo, e, in particolare il centro di Ravenna. (4-12752)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che l'ex Amministrazione p.t., nell'intento di fornire prestazioni in linea con l'evoluzione tecnologica, richieste da un sempre più vasto numero di utenti, ha istituito, nel 1988, il servizio di posta elettronica.

A tale servizio — che si avvale di moderni sistemi di telecomunicazioni per la trasmissione di corrispondenza ibrida generata elettronicamente e recapitata sia in forma cartacea che su supporto elettronico — hanno aderito i maggiori gruppi bancari italiani, assicurazioni, enti e società.

Considerati i risultati positivi registrati durante il periodo di sperimentazione della rete pilota operante nelle città di Roma, Milano e Genova, è stato predisposto un piano di realizzazione di nuovi impianti primari (IPE) e centri secondari (CPE).

Nell'ambito di tale piano è stato istituito, nel 1992, il Centro di posta elettronica di Ravenna che soddisfa le richieste di un bacino d'utenza particolarmente ampio e con interessanti prospettive di sviluppo.

A sottolineare l'importanza che riveste tale attività si fa presente che — in linea con le previsioni dello statuto dell'ente Poste Italiane (articolo 3, comma 2) e dello statuto della società Poste Italiane (articolo 4, comma 2) nonché del contratto di programma stipulato il 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste italiane (articolo 1 comma 6, articolo 2, commi 3 e 4) — è stata costituita la Postel s.p.a. partecipata da Poste Italiane (55%) e da Elsag Bailey (45%); la neonata società sfrutta le risorse delle due aziende al fine di adottare una organica politica di sviluppo del servizio capace di far fronte alle richieste di un mercato in rapida e continua evoluzione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BORGHEZIO. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'ostensione della S. Sindone sta facendo confluire a Torino centinaia di migliaia di visitatori, che, provenienti da tutte le parti del mondo, giungono nella storica capitale subalpina per ragioni di fede, ma anche per ammirare, insieme all'icona, lo splendido tesoro di ricchezze architettoniche, artistiche, e storico-culturali di Torino e del Piemonte;

a questi visitatori — a parte la visione dei lavori effettuati ed attualmente in corso, in Duomo e nella Cappella del Guarini — il ministero dei beni culturali e ambientali non ha saputo offrire alcuna altra occasione di incontro, mostra o per-

corso culturale all'altezza della splendida occasione determinata dalla ostensione della S. Sindone, che avrebbe potuto costituire ulteriore contributo alla conoscenza dell'immenso patrimonio culturale di Torino e del Piemonte, da sempre insufficientemente valorizzato dagli organismi centrali dello Stato —:

per quale motivo il ministero dei beni culturali abbia scelto di ignorare questo grande appuntamento di Torino con il mondo, offendendo ed umiliando ancora una volta la prestigiosa e trascurata storica capitale subalpina. (4-20054)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare in oggetto si chiede di conoscere quali iniziative abbia intrapreso il Ministero per i beni culturali e ambientali per valorizzare la città di Torino e la regione Piemonte in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone.*

Occorre, innanzitutto, porre in rilievo gli sforzi prodotti per consentire alla Cattedrale torinese di ospitare l'ostensione della Sacra Sindone in condizioni di assoluta sicurezza cui vanno ad aggiungersi quelli profusi per il restauro totale delle cappelle.

Nel contempo sono stati realizzati altri interventi finalizzati ad assicurare una maggiore fruizione del patrimonio culturale piemontese.

Per quanto riguarda i musei si segnala in primo luogo l'Armeria Reale, sita in collocazione urbana strategica rispetto al Duomo, lungo il percorso dei portici di Piazza Castello, in contiguità con Palazzo Reale, dove il 16 maggio è stato inaugurato lo scalone settecentesco di Benedetto Alfieri, accesso prestigioso al museo, completamente restaurato nei suoi complessi apparati decorativi con fondi del Ministero. In concomitanza con la conclusione del restauro si sono inoltre ultimati i lavori di realizzazione della nuova Direzione, della nuova biglietteria e del nuovo ingresso, così che nel periodo dell'ostensione, durante il quale si è anche esteso l'orario di apertura, il pubblico ha potuto fruire pienamente del museo. Si rileva al riguardo come la scelta sia risultata premiante come dimostra l'in-

cremento del numero dei visitatori passati da 5.294 (con un incasso di £ 5.262.000) di aprile-maggio 1997 ai 7.757 (con incasso di £. 40.424.000) nello stesso periodo di quest'anno.

Per quanto riguarda poi la Galleria Sabauda, ormai dalla primavera 1997 nel suo assetto completo dei settori di visita, ci si è sforzati di garantirne la fruibilità segnalando, nel contempo, con una campagna pubblicitaria, la sua collocazione ai piani superiori del Palazzo dell'Accademia delle Scienze dove ai piani inferiori ha sede il Museo Egizio.

La stessa Galleria era peraltro inserita nel progetto ministeriale « Domenica al Museo » con orario di visita nei giorni festivi prolungato dalle 10 alle 22 ed il museo ha potuto contare nel complesso su di una buona affluenza di pubblico che, nel periodo dell'ostensione, ha raggiunto un numero di visitatori pari a 9013, con un incasso complessivo di £. 32.824.000.

Ma per esaltare le caratteristiche proprie delle collezioni museali ci si è inoltre impegnati per proporre, nelle sale del settore Scuole piemontesi dal XIV al XVI secolo, riallestito sia con interventi di adeguamento impiantistico che con impegnativi interventi di restauro delle singole opere e delle loro cornici e riaperto nel marzo 1997 con grande successo anche di pubblico, l'allestimento temporaneo dell'importante tavola di primo Cinquecento di Gandolfino da Roreto raffigurante la Genealogia della Vergine di proprietà del Duomo di Torino.

La tavola, il cui restauro è stato sponsorizzato, era collocata nella Sacrestia del Duomo ed ha trovato una sua collocazione temporanea per assicurare la fruibilità pubblica nelle sale della Sabauda, accompagnata da un apparato esplicativo che illustra non solo i dati tecnici del restauro, ma anche l'importanza della produzione di uno dei più importanti maestri piemontesi tra 400 e 500, nonché il significato e la fortuna di un tema molto particolare nella religiosità dell'epoca.

Si segnala altresì che il Comitato Esecutivo della Associazione Torino Città Capitale Europea (istituita con finalità programmatiche e progettuali di interventi di

rivitalizzazione e valorizzazione cittadina da Città di Torino, Provincia di Torino Regione Piemonte, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo oltre che da altri enti e istituti locali) del quale fa parte anche il Soprintendente pro tempore, ha realizzato la mostra tenutasi presso l'Archivio di Stato di Torino « L'immagine rivelata » e dedicata alle fotografie scattate alla Sindone nel 1898 da Secondo Pia, documentazione fondamentale per la moderna lettura del lenzuolo sindonico in quanto rivelatrici per la prima volta dei caratteri dell'immagine che risulta essere come « in negativo ». Una mostra nella quale la documentazione su Pia ed i suoi anni era preceduta da una attenta e calibrata selezione di dipinti e oggetti d'arte antichi dedicati al tema della Sindone.

Inoltre, nell'occasione, è stato aperto il secondo piano nobile di Palazzo Reale attraverso un itinerario che ha permesso di ammirare gli appartamenti privati della famiglia reale così come furono utilizzati sino agli anni quaranta di questo secolo. Il percorso è stato disponibile al pubblico tutti i giorni (lunedì escluso) dalle ore 14,00 alle ore 19,00, mentre il venerdì l'apertura è stata protratta sino alle ore 22,00.

Il successo dell'iniziativa è dimostrato dal numero dei visitatori: circa 12.000.

Per presentare più adeguatamente la città ai visitatori e pellegrini è stato anche promosso il restauro di alcuni fra gli edifici più importanti dell'area centrale storica, quali la Chiesa di San Lorenzo, le facciate di Palazzo Reale e di Palazzo Madama. I progetti sono stati redatti dagli architetti della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e i lavori sono stati finanziati dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, con il quale da tempo è in atto una proficua collaborazione.

Nel Castello di Racconigi, altro complesso monumentale in consegna alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, oltre il primo e il secondo piano nobile, regolarmente visitabili, sono state aperte dal 4 aprile le cucine dell'ala ottocentesca, restaurate ed arredate. Con tale iniziativa si è inteso valorizzare anche gli aspetti connessi con la vita e le attività che si svolgevano a supporto dell'apparato di corte.

Dal 9 maggio sono stati inoltre aperti alle visite, la cappella carloalbertina restaurata e i locali limitrofi in cui è stata esposta la collezione sindonica del Principe di Piemonte, che riunisce raffigurazioni delle Ostensioni storiche, immagini decorazionali e di culto, opere d'arte di soggetto religioso accostabili all'Icona della Passione, databili dalla fine del XVI all'inizio del XX secolo raccolte dal principe Umberto tra gli anni venti e quaranta del Novecento.

Il successo delle due iniziative è attestato dal numero dei visitatori durante i mesi di aprile e maggio: 19.000, un record per il Castello che dista 40 chilometri dalla città di Torino.

Nel Castello di Agliè è stata esposta una copia ottocentesca della Sindone ma mostrata al pubblico.

L'ostensione inoltre ha coinciso con l'apertura del nuovo importante settore del Museo di Antichità di Torino, riguardante il territorio piemontese.

Nella medesima occasione si è inoltre aperta presso lo stesso Museo di Antichità una mostra temporanea con la presentazione di alcuni risultati di recenti ricerche sul territorio, comprendenti in particolare l'esposizione del tesoretto monetale rinvenuto negli scavi presso il Duomo di Torino.

Il numero e l'importanza delle iniziative testé descritte testimoniano, pertanto, l'impegno profuso dal Ministero per i beni culturali e ambientali nel trasformare l'ostensione della Sacra Sindone in un momento di valorizzazione e fruizione del patrimonio storico artistico della città di Torino.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

CENTO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in località Cirella frazione di Diamante (Cosenza) esiste un'area sottoposta a vincolo archeologico dal ministero per i

beni culturali e ambientali in data 6 agosto 1991 per la presenza di resti di due ville romane;

in detta area, a promontorio, esistono inoltre specie di fiori tipici della flora mediterranea di rilevante importanza;

la soprintendenza ai beni archeologici di Reggio Calabria ha inteso concedere detta area per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio (protocollo n. 11821 dell'8 giugno 1998) e il sindaco ha prima concesso l'autorizzazione per la messa in opera, e poi l'ha revocata —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda prendere affinché sia tutelata quest'area. (4-19739)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto si precisa quanto segue.*

Tutta la vasta area del promontorio e della scogliera Cirella, interessata dai resti di due ville romane parzialmente affioranti in superficie, è stata sottoposta a vincolo, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, con Decreto Ministeriale 6 agosto 1991.

Nell'ambito di tale area, sottoposta a vincolo per tutelare e salvaguardare anche il contesto geomorfologico ed ambientale nel quale l'insediamento antico è inserito, preservandolo dalla incombente espansione edilizia che caratterizza anche il litorale di Cirella ed il promontorio, la Soprintendenza archeologica della Calabria ha tuttavia ritenuto opportuno autorizzare, con precise prescrizioni e limitatamente al periodo estivo, concessioni d'uso di specifiche aree per l'installazione di sdraio ed ombrelloni ciò al fine di selezionare e regolamentare l'afflusso turistico che tradizionalmente si riversa su questo tratto di costa particolarmente suggestivo ed attraente.

Nel caso specifico è stata rigettata dalla Soprintendenza, in data 9 maggio 1998, una prima richiesta in quanto l'area indicata era troppo vicina ai resti dell'insediamento e le attività che si intendevano realizzare non erano sufficientemente specificate.

Sulla seconda istanza, presentata in data 28 maggio 1998, che recepiva le osservazioni

della Soprintendenza, è stato espresso parere favorevole subordinato, tuttavia al rispetto di prescrizioni che vietavano qualunque movimento di terra, seppur minimo, e limitavano la concessione alla semplice posa sul terreno di sedie ed ombrelloni.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

CENTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nel febbraio 1997 la Soprintendenza archivistica per il Lazio riconosce che il materiale documentario all'interno dell'archivio Massimo Consoli, che racchiude materiale e documenti storici e sanitari sulla comunità gay italiana, è di notevole interesse storico e ne dispone il divieto di alienazione del materiale archivistico e di qualsiasi utilizzo se non autorizzato dalla Soprintendenza stessa;

quello che a prima vista sembra un riconoscimento all'opera svolta da Massimo Consoli, è in realtà un esproprio del lavoro svolto per più di quarant'anni dallo stesso Consoli, che a proprie spese in questi anni ha acquistato, raccolto, catalogato, conservato, restaurato tutto il materiale che oggi fa parte di detto archivio —:

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come descritti;

quali iniziative intenda intraprendere perché a Massimo Consoli, unico vero proprietario dell'archivio Consoli, sia possibile disporre liberamente del materiale da lui raccolto in questi anni e che è sempre stato a disposizione di chiunque ne abbia richiesto l'uso. (4-20033)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellata la Soprintendenza archivistica per il Lazio, si comunica quanto segue.*

La dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio Consoli non impedisce di disporre liberamente del materiale rac-

colto, in quanto il vincolo è stato posto sul bene senza privare il proprietario della disponibilità dello stesso.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 impone degli obblighi ai proprietari mirati alla salvaguardia del bene vincolato che, peraltro, può essere donato, venduto, trasferito, esportato, purché se ne protegga l'integrità, fornendo una semplice comunicazione alla Soprintendenza circa il luogo in cui il bene sarà trasferito.

Anche per quanto riguarda la consultazione a scopo di studio, essa può avvenire, come per il passato, liberamente o, se richiesto dal proprietario, secondo procedure concordate con la Soprintendenza medesima.

L'unico vero divieto imposto dalla dichiarazione di notevole interesse è lo smembramento o la distruzione dell'archivio, che deve essere conservato nella sua organicità.

Del resto la Soprintendenza archivistica sopra citata è intervenuta a salvaguardia dell'archivio in oggetto anche a seguito di richieste parlamentari e per le dichiarazioni alla stampa dello stesso Consoli, che lamentava il pericolo di dispersione del materiale documentario.

Si segnala, infine, che, prima di procedere alla dichiarazione di notevole interesse, vi è stato un incontro tra il Sig. Consoli e funzionari della Soprintendenza archivistica, nel corso del quale l'interessato è stato messo al corrente dei diritti e doveri conseguenti al provvedimento di vincolo, che è stato emesso, pertanto, con il pieno assenso dell'interessato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

COSTA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro delle comunicazioni ha detto — recentemente — in quel di Torino che il capoluogo piemontese deve diventare la capitale delle Telecomunicazioni;

ciò contrasta fortemente con il comportamento del Ministro Maccanico che il

giorno 5 dicembre 1998, in Consiglio dei ministri, si è espresso a favore di Napoli come sede dell'Authority per le comunicazioni;

il Ministro Maccanico a Torino, pur essendo Ministro delle comunicazioni non si è preoccupato del funzionamento delle poste nel capoluogo piemontese (mancano, secondo i sindacati, 157 addetti al recapito su 834 previsti) —:

se il Ministro non ritenga di intervenire immediatamente al fine di evitare, anche nei confronti dei responsabili delle omissioni, un'azione penale, trattandosi di un pubblico servizio interrotto o sospeso o rinviato senza valide ragioni. (4-17413)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che è obiettivo della società Poste Italiane quello di offrire alla clientela servizi sempre più efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.*

In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione della società medesima di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta, nonché l'adozione di iniziative volte al raggiungimento di una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.

In particolare la medesima società ha rammentato di aver disposto, in data 7 maggio 1998, un avvicendamento dei dirigenti al vertice della sede Piemonte Valle d'Aosta, compreso il direttore della sede.

Da tali provvedimenti, ha proseguito la ripetuta società, sono attesi risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi, in modo da eliminare, almeno in gran parte, i motivi di preoccupazione e di lamentela che sono all'origine dell'atto parlamentare in esame.

In merito alla specifica situazione del personale addetto al recapito ed ai servizi di sportello, la stessa società ha significato che la lunga e difficile trattativa con le orga-

nizzazioni sindacali si è conclusa in data 9 giugno 1998, con un accordo che prevedeva la sospensione dello stato di agitazione; successivamente (il 10 giugno 1998) nel corso di un ulteriore incontro, è stato fissato in 730 il numero delle unità da assumere per tutta la sede Piemonte e Valle d'Aosta, di cui n. 431 da assegnare alla filiale di Torino.

Tali provvedimenti hanno consentito di applicare nella città di Torino un addetto per ogni zona di recapito e, di conseguenza, è stato possibile eliminare tutta la giacenza di corrispondenza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DALLA ROSA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 aprile è scaduta la prima rata 1998 del versamento Inps per artigiani e commercianti;

i bollettini prestampati necessari per il pagamento, in partenza dalla direzione centrale dell'Inps di Roma, risultano non pervenuti a centinaia di aziende vicentine, localizzate soprattutto nelle zone di Basano del Grappa, Thiene e Schio;

una circolare emanata dalla direzione centrale dell'Inps esenterebbe gli artigiani ed i commercianti che effettueranno i versamenti in ritardo da eventuali sanzioni in quanto tale ritardo « non sarebbe imputabile alle singole aziende »;

i timbri postali comprovanti la data di arrivo restano praticamente illeggibili ed eventuali sanzioni vengono richieste dall'Inps generalmente a distanza di quattro-cinque anni;

quali provvedimenti concreti si intendano adottare affinché venga garantito in modo certo che in futuro non verranno ancora una volta penalizzate tutte quelle piccole e medie imprese che negli ultimi mesi sono state colpite, prima da grossolani errori del ministero delle finanze, poi dai mancati rimborsi Iva ed infine dal

ritardato invio dei bollettini per i versamenti Inps. (4-16951)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le operazioni di recapito dei bollettini di conto corrente postale inviati ad artigiani e commercianti per il pagamento della rata scadente il 20 aprile 1998, hanno subito rallentamenti e ritardi postali per cui molti assicurati non hanno potuto, loro malgrado, ottemperare in tempo utile al pagamento di tale rata.

Per effetto della situazione determinatasi l'INPS ha distribuito, a chi ne avesse fatto richiesta, dei duplicati dei moduli di versamento, dando altresì assicurazione, ai contribuenti, che non saranno applicate sanzioni su tali contribuzioni, sempreché il versamento sia stato effettuato immediatamente dopo la ricezione dei bollettini.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE CESARIS, BONATO e VALPIANA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui articolo 8 — dal titolo « Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap » — comma 7 recita: « Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 »;

in seguito è stata emanata la circolare n. 30 del 27 gennaio 1998 del ministero delle finanze (dip. entrate: affari giuridici Serv. V - Div. XI) a spiegazione delle nuove norme, essa al punto 10 recita: « Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119

del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104; documentazione attestante che il portatore di *handicap* è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo »;

considerato che:

i titolari di patente di guida tipo « B speciale », ex patente « F », hanno annotati sulla patente stessa la categoria di veicoli che sono abilitati a condurre e gli adattamenti di cui tali veicoli devono essere provvisti;

i titolari di patenti di cui al punto precedente, in genere, sono stati riconosciuti « invalidi civili » prima dell'emanazione della legge n. 104 del 1992;

talune direzioni regionali delle entrate (ad esempio quella del Veneto) subordinano espressamente la concessione dell'esenzione del pagamento del « bollo auto » alla presentazione della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale dichiarante che il titolare della patente è stato riconosciuto portatore di *handicap* ai sensi della già citata legge n. 104 del 1992 —:

se, a fronte di quanto qui rappresentato, non ritenga opportuno emanare apposita direttiva che chiarisca che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica compete anche a quegli « invalidi civili », con ridotte o impedito capacità motorie, che tali sono stati riconosciuti a norma di leggi precedenti la più volte richiamata n. 104 del 1992;

ove non fosse possibile seguire la via amministrativa sopra indicata, se non intenda farsi promotore di una norma di interpretazione autentica che affermi spettare ai titolari di patente speciale riconosciuti « handicappati ovvero invalidi civili » in base a leggi precedenti la legge n. 104 del 1992 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. (4-16464)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap e che, in seguito, è stata emanata la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998 a spiegazione della nuova norma, si chiede di conoscere se si ritenga opportuno emanare un'apposita direttiva nella quale si chiarisca che tale esenzione compete anche a quei soggetti riconosciuti « invalidi civili » precedentemente alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che in data 15 luglio 1998 è stata emanata la circolare n. 186/E per meglio definire l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998) e per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, ad integrazione di quanto già espresso con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che, ai fini della norma agevolativa di che trattasi, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DE LUCA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il governo Dini con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, ha predisposto provvedi-

menti per tentare di risolvere definitivamente il problema dell'usura;

in seguito a tale legge l'interrogante aveva già sollevato preoccupazioni con una interrogazione del 22 aprile 1998;

recenti dati della procura di Monza, comparsi in un'inchiesta del 6 giugno 1998 ne *Il cittadino*, dimostrano che il fenomeno dell'usura non ha allentato la morsa, anzi è in notevole aumento;

nella stessa inchiesta compare un'intervista al pubblico ministero Ambrogio Ceron, secondo il quale le vittime degli strozzini sono in genere piccoli imprenditori, in difficoltà o peggio, oppure persone che devono far fronte a spese per motivi di salute;

la camera di commercio e la guardia di finanza in un recente monitoraggio effettuato nel triennio 1995-1997 hanno stilato una classifica sui casi di usura nelle maggiori città italiane;

nella suddetta classifica Milano compare all'ottavo posto, con rilevante aumento in Brianza -;

se sia a conoscenza del predetto monitoraggio;

se non ritenga opportuno predisporre nuovi e più efficaci provvedimenti per evitare che il problema si espanda ulteriormente;

se non ritenga opportuno predisporre un ulteriore piano speciale per le vittime degli strozzini. (4-18448)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiedono ulteriori iniziative intese ad arginare il fenomeno dell'usura, considerato che sarebbe in aumento nella zona del Milanese e della Brianza.*

Al riguardo, si fa presente che, al fine di prevenire il ricorso all'usura, la legge n. 108 del 1996 ha previsto l'istituzione presso il Tesoro di un Fondo di prevenzione di complessivi 300 miliardi di lire per il triennio 1996-1998 (100 miliardi per ciascun anno). Beneficiari dei contributi del Fondo sono,

per il 70% della sua consistenza, i Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi (CONFIDI), costituiti da piccole imprese, nonché, per il restante 30%, le Fondazioni ed Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Giova precisare che i contributi del Fondo sono utilizzati dai menzionati enti per garantire i finanziamenti concessi da banche e da intermediari finanziari.

Benché il Regolamento di gestione del Fondo sia divenuto operativo soltanto alla fine del 1997, questa Amministrazione ha già provveduto ad erogare i contributi relativi agli anni 1996 e 1997 per un ammontare complessivo di 200 miliardi di lire (140 miliardi ai CONFIDI e 60 miliardi alle Fondazioni ed Associazioni riconosciute) ed è in corso la procedura di assegnazione per l'anno 1998 (100 miliardi). I contributi saranno erogati non appena gli enti interessati avranno fornito i dati relativi alla loro operatività per gli anni precedenti, con particolare riguardo all'entità delle garanzie offerte od agli impegni assunti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

GALLETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

fin dal novembre 1997 il servizio di recapito postale di riviste italiane e straniere ricevute su abbonamento in provincia di Bologna è avvenuto con grave ritardo e nello scorso mese di marzo tale ritardo è stato anche di un mese per arrivi da Milano, dalla Francia e dalla Gran Bretagna —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere nei confronti dell'ente Poste perché sia eliminato tale disservizio che, nonostante le denunce fatte dagli abbonati, si dimostra al di sotto della media degli standard europei. (4-17225)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in*

merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che effettivamente nel periodo indicato si sono verificate a Bologna delle giacenze di corrispondenza dovute ad una serie di cause quali: una impostazione molto consistente e non prevista di corrispondenza « prioritaria » da parte dell'INPS, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del centro di meccanizzazione che ha creato disagi e ritardi all'interno stesso della struttura in parola, la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato con conseguente mancato apporto lavorativo da parte di un rilevante numero di unità, nonché la partecipazione, a turno da parte dei lavoratori, ai corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro — come previsto dal decreto legislativo n. 626/94 — che ha ulteriormente decrementato il numero degli operatori addetti ai settori della meccanizzazione.

Tale situazione, ha concluso la suddetta società, è stata comunque superata e dal mese di gennaio 1998 tutte le giacenze accumulate sono state progressivamente smaltite, per cui attualmente tutta la corrispondenza riguardante la città di Bologna e della provincia viene regolarmente ripartita ed avviata a destinazione senza ritardi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GASPARRI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il sovrintendente ai beni archeologici Adriano La Regina ha bocciato il progetto che prevedeva la realizzazione del sottopassaggio pedonale davanti a Castel Sant'Angelo;

il sottopassaggio pedonale ricalcava lo stesso percorso del già bocciato tunnel automobilistico costato, tra progetto, sondaggi e studi vari di fattibilità, diversi miliardi;

si è dovuta inoltre pagare una forte penale al Gruppo Astaldi, assegnatario dell'appalto per la realizzazione del sottopassaggio automobilistico;

era facilmente prevedibile che venisse bocciato anche il progetto del passaggio pedonale, tra l'altro proprio con le stesse motivazioni;

le spese sostenute ricadono sui cittadini romani, già oberati dalla forte imposizione comunale —:

a quanto ammontino le spese sostenute per realizzare il progetto del sottopassaggio pedonale bocciato dal Sovrintendente e in che modo sia intervenuto il governo in termini economici. (4-19385)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, per quanto di competenza di questo Ministero, si fa presente quanto segue.*

Il parere negativo della Soprintendenza archeologica di Roma è scaturito dal fatto che nell'area interessata dal progetto è stata accertata la presenza di strutture archeologiche, già segnalate, peraltro, sulla Carta Archeologica e riscontrate negli scavi e nei carotaggi eseguiti in occasione delle indagini per il sottopassaggio di Castel Sant'Angelo.

Come evidenziato dalla relazione archeologica allegata agli elaborati, la ricchezza dei reperti della zona era del resto nota agli stessi progettisti.

Inoltre, come ricordato nel parere di competenza, proprio le importanti presenze archeologiche di largo Giovanni XXIII spinsero ad eliminare dal progetto del sottopassaggio di Castel Sant'Angelo la prevista rampa di accesso dalla parte del Passetto; per lo stesso motivo è stato spostato più vicino al fiume l'imbocco del sottovia di Lungotevere in Sassia, attualmente in corso di lavorazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

GIOVANARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, relativo alle direttive in tema di formazione dei medici specialisti non limita il numero di specializzazioni che possono essere conseguite;

la Costituzione nell'articolo 34 sancisce l'apertura a tutti della scuola;

nell'articolo 33 della Costituzione si legge «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»;

nell'articolo 3 della Costituzione si legge «— compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

una recente circolare ministeriale inviata ai rettori ed alle facoltà di medicina e chirurgia non consente l'iscrizione alla seconda scuola di specializzazione se la prima è a normativa Cee;

le università di Ferrara, Napoli e Siena consentono ai medici specialisti l'iscrizione alla seconda scuola di specialità;

l'articolo 15 del decreto-legge del 30 dicembre 1992 n. 5022 riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, consente la partecipazione al concorso per la dirigenza del ruolo sanitario solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina specifica —:

quali misure intenda adottare il Governo per permettere ad un medico specialista di ottenere una seconda qualifica;

se il Governo intenda rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;

se attualmente sia possibile conseguire la 2° specialità nel caso che tra le due scuole vi siano aree di formazione comune (esempio chirurgia generale/chirurgia della mano; pediatria/neuropsichiatria infantile; psichiatria/neuropsichiatria infantile).

se sia possibile iscriversi alla 2° scuola di specialità non secondo la normativa Cee, cioè senza retribuzione e senza obbligo di attività a tempo pieno. (4-19709)

RISPOSTA. — In relazione all'atto parlamentare in esame, si fa presente che la posizione attualmente rivestita dai medici specialisti, ai quali viene preclusa la possibilità di conseguire una seconda specializzazione, è stata raggiunta di concerto con il Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, a seguito dell'attuazione della programmazione su scala nazionale dei fabbisogni formativi.

In conseguenza di tale programmazione, infatti, si rende necessario non falsare i dati risultanti da un elaborato calcolo derivante dal raffronto della previsione delle esigenze regionali circa il numero dei medici da formare o specializzare con il numero dei professionisti già presenti sul mercato del lavoro.

La preclusione in parola, è stata così determinata dalla necessità di evitare di creare una nuova professione di « borsista » a tempo pieno, che possa accentrare più di una specializzazione in attesa dello sbocco lavorativo.

Di conseguenza, in tal modo non solo non si preclude il diritto consacrato di ogni persona ad accedere alla formazione scolastica, così come sancito dall'articolo 34 della Costituzione — e contrariamente a quanto sostenuto dall'estensore della interrogazione in oggetto —, ma si tutela la figura del medico specialista, ampliando le possibilità esistenti per il suo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

A fondamento di quanto affermato si ricorda quanto stabilito dalla Legge n. 398 del 30.11.1989, concernente « Norme in materia di borse di studio universitarie », laddove, all'articolo 6 si recita: « Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite »... « Chi ha usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo ».

Resta ferma la possibilità, infine, per lo stesso medico di conseguire una successiva

specializzazione, non disciplinata dal D.Lgs. n. 257/91 e non retribuita con finanziamenti pubblici.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il governo bielorusso ha di recente varato una legge sull'adozione internazionale;

centinaia di famiglie italiane, ogni anno, fanno domanda per adottare un bambino straniero;

sono in corso ormai da lungo tempo trattative per ratificare un accordo bilaterale sull'adozione tra l'Italia e la Bielorussia;

è ormai imminente l'adesione dell'Italia alla convenzione dell'Aja, che regola i rapporti internazionali sull'adozione —

anche alla luce delle difficoltà esistenti per l'adozione internazionale, a che punto siano le trattative tra i due Paesi; tenuto anche conto del fatto che migliaia di bambini bielorussi ormai da anni vengono in Italia, ospiti di famiglie, per motivi di salute, provenendo da zone contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl e che tra famiglie e bambini si è creato spesso un profondo rapporto d'affetto che ha fatto nascere il desiderio d'adozione;

se intendano adoperarsi risolutivamente affinché le trattative italo-bielorusse sul delicato problema delle adozioni vadano felicemente in porto. (4-10743)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.

Circa gli aspetti di carattere generale concernenti il problema delle adozioni internazionali posti dall'interrogante, desidero ricordare che in data 18 giugno u.s., la Camera dei Deputati ha approvato, con

alcune modifiche rispetto al testo governativo, la legge che ratifica la Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali. Il testo (A.S. 2545-B), attualmente all'esame del Senato per la definitiva approvazione, costituisce un'importante rivisitazione del sistema italiano delle adozioni internazionali.

In detto d.d.l. si prevede, tra l'altro, che l'adozione internazionale sia autorizzata esclusivamente in funzione dell'interesse del bambino ed è strumento che si colloca accanto ad altre forme di solidarietà internazionale, quali le iniziative di cooperazione rivolte al sostegno dei bambini nel loro Paese d'origine e l'adozione a distanza. È inoltre istituita la commissione centrale per le adozioni internazionali con compiti di coordinamento, rappresentanza e monitoraggio su tutto il territorio nazionale.

Il percorso verso l'adozione degli aspiranti risulta razionalizzato e qualificato: sono dimezzati rispetto agli attuali i tempi delle procedure necessarie e viene ampliato il regime dei congedi straordinari fino alla copertura, per entrambi i coniugi, del periodo di permanenza all'estero richiesto dai paesi di provenienza dei minori; viene valorizzato e disciplinato il ruolo degli Enti autorizzati e disciplinate le attività dei servizi socio sanitari e delle Regioni, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle famiglie.

La disciplina contenuta nel d.d.l. citato è pertanto completamente diversa da quella ancora vigente nel nostro ordinamento ove l'adozione dipende primariamente dalla sussistenza dello stato di abbandono dei bambini, legalmente accertata, e non dalla previa insorgenza di un rapporto affettivo; su questo presupposto, infatti, l'adozione di un minore straniero è possibile anche in mancanza di una apposita convenzione internazionale, bilaterale o multilaterale, com'è dimostrato dal gran numero di adozioni (oltre 2000) effettuate da cittadini italiani in Paesi con cui non esiste trattato.

Nel corso di un incontro avvenuto qualche mese addietro tra l'Ambasciatore Italiano e il Vice-Ministro dell'Educazione del Governo bielorusso, quest'ultimo ha illustrato la nuova procedura da essi adottata in materia di adozioni internazionali, assi-

curando che sarebbe stato in tal modo posto termine alla situazione di blocco delle adozioni venutasi a creare. Le ragioni delle numerose difficoltà che i connazionali italiani incontrano nello svolgimento delle procedure adottionali in Bielorussia vanno ricercate anche nell'estrema incertezza che caratterizza il quadro normativo locale. Negli ultimi anni infatti quelle Autorità hanno gradualmente proceduto ad una revisione delle disposizioni in materia.

Il Ministro degli affari esteri, ha più volte manifestato il particolare interesse a finalizzare con quel Paese un accordo bilaterale per la regolamentazione delle adozioni internazionali, ed ha ritenuto — analogamente a quanto posto in essere con altri Paesi da cui provengono minori adottabili — di addivenire ad un'intesa subito dopo l'approvazione parlamentare della Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali. L'entrata in vigore nel nostro Paese delle disposizioni pattizie e delle collegate norme di adeguamento comporterà una modificazione del quadro giuridico di riferimento, assicurando maggior efficacia, trasparenza e certezza nella trattazione della materia e quindi anche nella messa a punto di eventuali intese bilaterali che dovrebbero necessariamente inquadrarsi nella nuova cornice normativa.

Precisa altresì il Ministro degli affari esteri che l'attuale delicata fase che caratterizza i rapporti con il Governo bielorusso e che ha condotto alle decisioni da parte dei Paesi dell'Unione Europea di procedere al richiamo del proprio ambasciatore, suggeriscono un approccio di grande cautela e pertanto di soprassedere per il momento al perfezionamento di intese bilaterali.

Il Ministero degli affari esteri ha assicurato comunque ogni possibile attenzione al problema e non ha mancato naturalmente di impartire le necessarie istruzioni alla Rappresentanza a Minsk affinché continui a seguire la questione ai fini di una definizione nel più breve tempo dei provvedimenti di adozione ancora pendenti.

Ritengo comunque di poter conclusivamente affermare che l'introduzione nel nostro ordinamento di meccanismi operativi in grado di rendere più semplice la scelta di

adottare un minore straniero, come previsto dal citato d.d.l. che pone altresì su un piano assolutamente paritario i bambini stranieri con quelli italiani, costituisce un fondamentale passo avanti ai fini della conoscenza dell'inserimento e dell'integrazione in Italia dei bambini con genitori adottivi.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere:

quali azioni intendano intraprendere per assicurare i pescatori di Mazara del Vallo, costernati ed esterrefatti dopo l'ultimo episodio, che l'interrogante ritiene di vera pirateria, che ha visto l'assalto della marina militare tunisina ai danni di tre motopescherecci siciliani, che operavano in acque internazionali; il fatto è di una gravità eccezionale, se si pensa che i militari tunisini, armi in pugno, sono saltati in uno dei tre pescherecci, minacciando pesantemente con le armi i pescatori e trasportando quindi il motopeschereccio nel loro porto;

se si intenda protestare presso il governo tunisino per questo fatto gravissimo, che rischia di riaprire una stagione di sopraffazioni nei confronti dei motopescherecci siciliani, che si sperava finita per sempre;

per quali motivi la marina militare non sia intervenuta tempestivamente, malgrado il pronto allarme diramato dai motopescherecci;

cosa intenda fare il Governo per prevenire ulteriori simili azioni, che sono intollerabili e non possono trovare alcuna giustificazione;

se il Governo intenda subito avviare una energica azione di vibrata protesta presso il governo tunisino e porre in atto subito un controllo delle acque territoriali con le motovedette italiane, con la precisa disposizione di garantire i pescatori sici-

liani e difenderli da ulteriori assalti proditori. (4-12198)

RISPOSTA. — Nella notte del 30 luglio 1997, in acque internazionali, tre pescherecci di Mazara del Vallo sono stati avvicinati da una motovedetta tunisina, la quale, dopo il rifiuto dei tre comandanti italiani di permettere l'accesso a bordo di agenti tunisini armati, ha aperto il fuoco a scopo intimidatorio con una mitragliatrice e, successivamente, ha abbordato uno dei tre pescherecci (il Francesco Saverio Pomposo), trainandolo in acque tunisine verso il porto di Sfax, mentre gli altri due pescherecci riuscivano a riparare nelle acque territoriali italiane.

Per completezza di informazione si fa presente che non sono intervenute due corvette della Marina Militare, così come indicato nella interrogazione, bensì solo alcune motovedette della Guardia costiera e di altri Corpi di polizia. Al riguardo si chiarisce che il 30 luglio 1997, l'Unità della Marina Militare italiana impegnata nelle operazioni di vigilanza pesca si trovava ad operare nelle acque prospicienti Capo Bon, su richiesta delle locali organizzazioni dei pescatori. In relazione alla notevole distanza dal punto in cui si è verificato il fatto di cui trattasi (circa 180 miglia), era pertanto impossibile per la predetta Unità militare garantire un pronto e proficuo intervento.

L'Unità di Crisi di questo Ministero, prontamente informata dal Comandante generale delle Capitanerie di Porto, d'intesa con il Gabinetto del Ministro, ha attivato i canali diplomatici e, data l'estrema gravità degli eventi — i marittimi italiani erano rinchiusi nella stiva del peschereccio e non avrebbero avuto possibilità di salvezza in caso di scontro — è stato sconsigliato alle unità italiane sul posto di porre in essere sia azioni di fuoco che manovre in mare volte ad ostacolare fisicamente la rotta della motovedetta tunisina e del peschereccio da essa trainato.

Contemporaneamente è stato convocato l'incaricato d'Affari tunisino, al quale dopo aver fatto presente che tale comportamento, inaccettabile da parte italiana, avrebbe potuto incidere gravemente sui rapporti tra

Italia e Tunisia, pregiudicando anche le iniziative concrete di cooperazione (da attuare anche nel settore della pesca, tramite la costituzione di imprese miste) tra Roma e Tunisi, è stato richiesto l'immediato rilascio del peschereccio e del suo equipaggio.

Analogamente, l'incaricato d'Affari italiano a Tunisi ha preso contatto con le Autorità locali che si sono dette all'oscuro dell'incidente. Il giorno successivo all'arrivo del peschereccio a Sfax, le predette Autorità hanno sostenuto che il peschereccio aveva pescato in zona protetta, senza addurre elementi concreti che potessero confutare la valutazione del punto nave effettuata dalle unità navali italiane.

A poche ore dall'arrivo a Sfax il peschereccio è stato rilasciato, senza che l'armatore pagasse alcuna ammenda e senza che l'equipaggio fosse soggetto a misure restrittive di alcun tipo.

L'episodio summenzionato ed altri incidenti verificatisi nell'agosto del 1997 e successivamente nella primavera del 1998 hanno segnato il riacutizzarsi del tradizionale contenzioso italo-tunisino sulla pesca nel Canale di Sicilia, e precisamente nel cosiddetto « Mammellone ».

L'Italia considera le acque del « Mammellone » come internazionali e perciò libere.

Sull'area ha istituito un divieto di pesca, in quanto essa costituisce zona di ripopolamento ittico. La Tunisia considera la stessa area quale « zona riservata di pesca » e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione. Su questo titolo fonda la legittimità dei fermi e dei sequestri che essa pone in essere nei confronti di motopescherecci italiani.

Da parte italiana si è fermamente contestata la legittimità sul piano del diritto internazionale dell'atteggiamento tunisino, con particolare riferimento al ricorso delle armi da fuoco. Allo scopo di risolvere il contenzioso, che si trascina dagli anni '50, sono state proposte ai tunisini consultazioni per definire nel breve termine intese tecniche tra le rispettive Marine atte, quanto meno, ad impedire il ripetersi degli incidenti. Si è proposto un negoziato con

l'obiettivo di pervenire allo « status » giuridico delle acque del canale di Sicilia con particolare riferimento alla zona denominata « Mammellone »; sono state altresì proposte iniziative di collaborazione bilaterale nel settore ittico, sotto forma di società miste e associazioni temporanee di impresa.

Il 7 febbraio scorso il Sottosegretario Serri si è recato a Tunisi per riprendere il dialogo politico con i tunisini. Le successive visite a Tunisi del Segretario Generale del Ministero degli Esteri e del Presidente del Consiglio, svoltesi rispettivamente il 30 maggio ed il 22 giugno 1998, hanno permesso di rasserenare il clima delle relazioni bilaterali e di porre le basi per la convocazione della Grande Commissione Mista, che si è riunita a Roma dal 3 al 6 agosto 1998.

In tale contesto sono state poste le basi per risolvere le problematiche legate al settore pesca:

le questioni giuridiche di fondo verranno approfondite dai rispettivi servizi legali, mentre è allo studio l'ipotesi di un'adozione congiunta del sistema di rilevamento satellitare del punto nave, che dovrebbe permettere di evitare le dispute su eventuali sconfinamenti;

proseguiranno i contatti tra le due Marine, miranti all'adozione di un'intesa tecnica che stabilisca modalità di scambio di informazioni tra le rispettive unità nel corso delle attività di vigilanza pesca;

sarà dato l'avvio ad un'iniziativa di collaborazione bilaterale nel settore ittico e dell'acquacoltura, di comune interesse per le due Parti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MANTOVANI e BRUNETTI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

in un articolo apparso sul supplemento « Economia » del Corriere della Sera del 21 settembre 1998, si apprende che in

occasione del convegno nazionale organizzato dal 10 al 13 settembre a Bellaria, i missionari italiani hanno chiesto al Sottosegretario agli affari esteri maggiori informazioni relative all'operazione di titolarizzazione dei crediti compiuta dalla Sace nel giugno 1997 e riportata da alcuni dei maggiori organi di informazione economica italiani (Sole 24 Ore, Repubblica-Affari e Finanza) nei mesi di febbraio-marzo 1998. Il Sottosegretario agli affari esteri, ha dichiarato di non conoscere le modalità dell'operazione, dal momento che il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non ha reso pubbliche le procedure seguite;

la legge n. 241 del 1990 impone la trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni;

si moltiplicano, a livello nazionale e internazionale, le iniziative della società civile, ma anche (seppure con proposte di natura molto limitata e discutibile) di organismi internazionali come la Banca mondiale, l'Ocse ed il club di Parigi volte alla cancellazione o riduzione del debito estero dei Paesi meno avanzati;

in vista del Giubileo del 2000 anche la Santa sede ha chiesto con forza l'eliminazione o l'alleggerimento del carico di debiti internazionali su Paesi già gravati da profonde difficoltà di sviluppo;

la Camera dei Deputati ha approvato, il 27 maggio 1998, una mozione che impegna il Governo a compiere una decisa azione a livello internazionale affinché tale obiettivo venga perseguito, in particolare anche attraverso la richiesta di una raccomandazione dell'assemblea generale dell'Onu che chieda un pronunciamento sulla legittimità giuridico-internazionale del debito estero da parte della Corte internazionale di giustizia dell'Aja (mozione Cherchi) —:

quali siano state le modalità dell'operazione in oggetto;

quali siano i Paesi a cui i debiti sono stati titolarizzati e chi abbia deciso la composizione del portafoglio;

se la titolarità dei crediti ceduti è rimasta alla Sace (e quindi al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica), o se sia stata effettuata una vera e propria cessione di credito a banche private;

se non ritenga di dover mettere a conoscenza il Parlamento del testo del contratto tra la Sace (titolare dei crediti) e la banca o le banche che hanno di fatto eseguito l'operazione finanziaria di titolarizzazione;

se non ritenga che l'operazione di titolarizzazione dei crediti della Sace da parte del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica sia in aperto contrasto con le tendenze internazionali e gli impegni assunti dal Parlamento e dal Governo italiano, sia per quanto riguarda l'aspetto generale di una corretta ed equa politica di gestione del debito estero, sia per l'assoluta mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'operazione. (4-20010)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'operazione di titolarizzazione dei crediti conclusa dalla SACE all'inizio del corrente anno.*

Al riguardo, si fa presente che la legge finanziaria per il 1997 ha previsto per la SACE la facoltà di mobilizzare i propri crediti, entro limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In linea con tali disposizioni, il Comitato di gestione della SACE ha posto in essere un'operazione di cessione di crediti mediante uno strumento finanziario denominato « Optimum Finance ».

Il portafoglio di crediti ceduti è scaturito da un'attenta selezione, al fine di contemperare opposte esigenze: quelle della SACE, di rimodellare la propria esposizione verso alcuni Paesi e quelle finanziarie, di garantire un prodotto in grado di attrarre investitori con diversi profili di rischio. Ne è scaturito un pacchetto diversificato nel fattore rischio per la presenza tra i crediti di 5 aree geografiche: America Latina, Africa-Medio oriente, Sud-est asiatico, Europa

Orientale e Caraibi per un totale di 20 Paesi con peso percentuale, per ogni singolo paese, non superiore al 15%.

La struttura contrattuale della transazione prevede, tra l'altro, una limited disclosure, ossia una informativa limitata al mercato sulla composizione del portafoglio.

Tale informativa esclude espressamente la divulgazione dei nomi dei paesi i cui debiti formano oggetto della transazione e della quantificazione dei relativi importi. La scelta ha risposto ad esigenze di riservatezza espresse dai paesi stessi ed in particolare è stata determinata dalla precisa volontà di non alterare o intralciare la capacità di raccolta sul mercato obbligazionario internazionale dei paesi coinvolti.

A fronte di un importo nominale dei crediti ceduti pari a \$ USA 805 milioni, sono stati emessi titoli per un totale pari a \$ USA 650 milioni. Standard & Poor's ha attribuito all'82% circa dei titoli emessi il rating massimo (AAA) ossia il merito di credito più elevato attribuibile ad un prodotto finanziario, a dimostrazione della qualità dei crediti sottostanti e della validità della struttura complessiva dell'operazione.

In particolare, le poste cedute sono rappresentate da crediti verso paesi emergenti, non verso paesi poveri. In caso contrario Standard & Poor's non avrebbe assegnato all'operazione il massimo rating.

Si precisa, inoltre, che la citata operazione non altera in alcun modo, nella forma e nella sostanza, gli obblighi dei paesi debitori, i quali continueranno a rimborsare alla SACE, alle scadenze e alle condizioni convenute negli accordi bilaterali di consolidamento, i crediti che hanno formato oggetto di titolarizzazione. Non v'è alcun aggravio dell'onere finanziario posto a carico dei paesi debitori e rimane ferma la possibilità che gli stessi siano nuovamente ristrutturati nell'ambito del Club di Parigi o addirittura che siano in tutto o in parte cancellati ove intervenga in tal senso una decisione a livello internazionale, ipotesi peraltro inverosimile non trattandosi di paesi poveri.

Per quanto riguarda, in particolare, la logica del ricorso allo strumento della titolarizzazione, si precisa che l'operazione

non risponde all'esigenza di ottenere liquidità, in quanto non comporta una « sven-dita » dei crediti in portafoglio, né contiene alcun elemento di speculazione finanziaria, ma è un modo innovativo di trasferire parte dei rischi sul mercato, al fine di riequilibrare la composizione del portafoglio, creando le premesse per una più ampia operatività nei confronti delle nuove istanze di copertura assicurativa che dovessero essere avanzate dagli operatori italiani.

Con riferimento, infine, all'esito dell'operazione, la SACE ha precisato che la cessione è stata effettuata alla pari ed ha comportato l'incasso immediato di un importo pari al 77,6% del valore dei titoli emessi, mentre la restante parte sarà incassata alla scadenza delle rate dei crediti titolarizzati sempreché i paesi debitori facciano totalmente fronte agli impegni assunti tramite gli accordi di consolidamento.

Il Sottosegretario di Stato per per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Filippo Cavazzuti.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'ufficio postale nel comune di Monserrato (Cagliari), unica ed angusta struttura al servizio di un bacino di utenza di ventitremila abitanti, è divenuta insostenibile: lunghe file ai pochi sportelli aperti; soste interminabili all'interno di locali non climatizzati e dotati di posti a sedere in quantità irrisoria; code di ore sotto il sole; gravi disagi per anziani e disabili;

il caso citato è solo un esempio della gravissima situazione in cui versa il servizio postale in tutta la Sardegna. Le stesse cronache dei giornali locali quotidianamente riportano le disavventure degli utenti negli uffici postali della provincia e dell'intera regione;

i disservizi dell'ente Poste sono certamente imputabili alla politica di risana-

mento del bilancio, condotta attraverso tagli indiscriminati al personale;

alla operata riduzione di cinquantacinquemila unità, la dirigenza postale — nei prossimi mesi — farà seguire un'ulteriore contrazione — già annunciata — di ventimila operatori e la mobilità di 513 dipendenti nella sola Sardegna, aggravando — peraltro — una situazione occupazionale e sociale già drammatica;

i tagli indiscriminati agli organici rischiano di compromettere irrimediabilmente la qualità del servizio prestatto, determinando insostenibili carichi di lavoro per i dipendenti superstiti ed ulteriori disagi all'utenza, impossibilitata a soddisfare altrove le proprie esigenze a causa del regime di monopolio con il quale opera l'ente Poste italiane;

il taglio agli investimenti e la drastica riduzione del personale potranno anche consentire di conseguire il risanamento finanziario e favorire tentativi di acquisizione di importanti soci alla futura società per azioni, ma i disservizi conseguenti ed il crollo dell'immagine aziendale non potranno non gravare significativamente sull'appetibilità della struttura al cospetto degli auspicabili futuri soci;

l'operazione « risanamento » condotta con le modalità citate dai dirigenti postali e dal nuovo responsabile — dottor Vaciago — proveniente dalle Ferrovie dello Stato con « licenza di uccidere » tutti i posti di lavoro ritenuti in esubero, ad avviso dell'interrogante evidenzia incapacità manageriali e competenze unicamente ragionieristiche, accompagnate da assenza di lungimiranza nella pianificazione ed ottimizzazione del servizio, scarsa conoscenza del funzionamento dell'azienda e delle logiche di un mercato in forte espansione;

quest'azione autodistruttiva del servizio offerto agli utenti avrebbe il tacito avallo di diverse organizzazioni sindacali che — in particolare le più rappresentative — pagherebbero in tal modo il tributo al probabile ingresso nella costituenda società per azioni;

ente Poste italiane è sorto per colmare le deficienze piuttosto evidenti del servizio postale gestito dall'amministrazione P.T.;

in Sardegna già da tempo si registra una condizione di diffusa sofferenza da parte degli utenti a causa dell'insufficiente presenza dell'ente sul territorio;

nonostante le numerose sollecitazioni poste in essere dall'interrogante e dai più, l'ente Poste non ha mai avviato alcuna iniziativa atta ad ottimizzare il servizio;

il comune di Monserrato — come detto in premessa — conta circa ventitremila abitanti ed una utenza in forte espansione, destinata — tra breve — a crescere ulteriormente con l'apertura della cittadella universitaria e l'inaugurazione del policlinico universitario —:

quali iniziative urgenti intendano adottare affinché l'ente Poste abbandoni la politica di risanamento incentrata sul taglio indiscriminato delle maestranze, perseguendo politiche di miglioramento della qualità del servizio e di razionalizzazione delle risorse strumentali, umane e professionali;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per far fronte alla grave situazione del servizio postale in Sardegna, ed in particolare dell'ufficio postale nel comune di Monserrato. (4-11797)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statuari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la medesima società — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha riferito di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porsi in posizione di

competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Anche presso la sede Sardegna, pertanto, sono state intraprese iniziative volte a conseguire il miglioramento del servizio operando, ad esempio, l'assegnazione di un maggior numero di unità da adibire ai servizi attivi, la fornitura di supporti tecnici adeguati, nonché la collocazione degli uffici in ambienti più funzionali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'agenzia di Monserrato, ubicata in locali risultati non più rispondenti alle esigenze del personale e dell'utenza, è stata inizialmente vagliata l'opportunità di effettuare lavori di ristrutturazione ed adeguamento che, però, si sono rivelati notevolmente dispendiosi e, comunque, non in grado di risolvere tutti i problemi esistenti.

La medesima società ha, pertanto, optato per la locazione di nuovi locali in cui sistemare l'agenzia in parola: purtroppo le ricerche non hanno dato esito positivo in quanto i locali reperiti non sono risultati idonei, sotto il profilo tecnico, ad ospitare i servizi postali, atteso che le sedi degli uffici devono anche offrire garanzie per la sicurezza del personale applicato e dei valori custoditi.

Solo recentemente è stata ottenuta la collaborazione del comune interessato il quale ha messo a disposizione un'area su cui realizzare un ufficio postale; su tale base, ha concluso la ripetuta società Poste, sarà possibile dare una soddisfacente soluzione al problema in esame.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MASTROLUCA. — *Ai Ministri delle finanze, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto l'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli dei soggetti portatori di handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che li utilizzano;

con successive disposizioni amministrative è stato definito che per ottenere

l'esenzione di cui trattasi gli interessati devono, tra l'altro, produrre copia della certificazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992;

nella considerazione che tale adempimento richiedesse tempi lunghi si è infine data la possibilità di fornirsi di tale certificato, entro novanta giorni dal termine di scadenza del pagamento delle tasse stesse;

gli adempimenti richiesti stanno trasformando però la positiva esenzione riconosciuta dalla legge n. 449 in un tormentone senza fine per i portatori di *handicap*;

infatti gli uffici competenti per lungo tempo non sono stati in grado di fornire precise spiegazioni sulle procedure per ottenere l'esenzione;

inoltre, il concentrarsi di richieste di certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, da parte dei tanti che sono in possesso di idonea documentazione sul proprio *handicap*, ma nelle forme previste prima della legge n. 104, sta rendendo impossibili gli accertamenti sanitari da parte delle commissioni competenti, con grandissimo disagio per gli interessati all'esenzione e per i tanti cittadini che aspettano da anni di essere sottoposti a visita medica per il riconoscimento della propria condizione di invalidità;

da tutta l'Italia stanno arrivando al Ministero delle finanze sollecitazioni e proteste da parte delle direzioni regionali per le entrate, degli altri uffici interessati e da parte delle associazioni di categoria perché si dia la possibilità di presentare altra certificazione, eventualmente già in possesso degli interessati, per documentare le condizioni soggettive —:

se non si intenda consentire la presentazione di qualunque valida certificazione per ottenere l'esenzione dalle tasse automobilistiche da parte di soggetti portatori di *handicap*;

se, in ogni caso, non si intenda prevedere una proroga dei novanta giorni concessi dalla scadenza del termine di pagamento, per evitare pesanti multe, insieme alla beffa, per i tanti portatori di *handicap* che, non per loro colpa, non riescono ancora ad ottenere la richiesta documentazione. (4-16065)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap, si lamentano i disagi che si verificano per ottenere il rilascio della necessaria certificazione di invalidità da parte delle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

Si chiede, pertanto, di conoscere se si ritenga opportuno consentire che l'invalidità per tali soggetti possa essere provata mediante altre valide certificazioni e se non si intenda prevedere una proroga al termine dei novanta giorni a disposizione degli interessati per presentare le relative formalità presso gli uffici competenti.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che in data 15 luglio 1998 è stata emanata la circolare n. 186/E con la quale è stato definito l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), semplificando gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (ad integrazione di quanto già espresso con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che, ai fini della norma agevolativa di che trattasi, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti

cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc).

Infine, il termine di novanta giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998, concesso agli interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di che trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

OLIVIERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il quindicinale « QT-Questotrentino » dovrebbe essere recapitato il sabato e, puntualmente, ciò non avviene: raro è il caso che la rivista venga recapitata il lunedì successivo, più di frequente succede che i ritardi siano di una settimana ed oltre;

questi ritardi nei recapiti non sono isolati, ma riguardano gran parte degli abbonati delle valli del Trentino e anche di quelli residenti nel capoluogo;

gravissimi sono poi i ritardi per gli abbonati residenti in altre province: l'attesa del quindicinale è di almeno un mese o più per chi abita a Bologna e a Padova! —:

se non ritenga che tale disservizio sia inaccettabile;

se non reputi che la puntualità del servizio postale sia un requisito assolutamente imprescindibile soprattutto per quanto riguarda organi di stampa che non possono svolgere, in questo modo, una corretta e puntuale informazione;

se non creda di dover intervenire per porre rimedio a tale situazione che mina la credibilità delle poste italiane, oltre ai diritti civili dei cittadini. (4-13478)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che da un'indagine effettuata dalla sede regio-

nale del Trentino-Alto Adige è emerso che la spedizione del quindicinale « Q.T. Questo Trentino » è costituita da circa 1200 copie dirette a Trento e provincia, 100 copie dirette a Bolzano e provincia e 150 copie dirette in ambito nazionale.

Come previsto dalla normativa postale, il quindicinale viene spedito già suddiviso secondo le località di destinazione in modo da consentirne l'immediato avvio ai settori di ripartizione.

Il giorno successivo alla spedizione (sabato) le copie destinate alla città vengono recapitate con l'uscita dei portalettere alle ore 9,00, mentre quelle dirette in provincia vengono avviate nella medesima mattinata a mezzo furgone e recapitate al destinatario finale il lunedì seguente.

In ambito nazionale il periodico viene avviato il medesimo giorno dell'impostazione da Trento allo scalo di Padova presso il quale sono concentrate tutte le stampe per le quali non è prevista la lavorazione urgente riservata ai quotidiani; l'inoltro alle varie destinazioni avviene il giorno seguente.

La società, nel riferire che il servizio si svolge regolarmente, ha precisato che qualche difficoltà si è effettivamente verificata presso il citato CMP durante il mese di ottobre 1997 in concomitanza con l'attivazione di un nuovo sistema di concentrazione e smistamento delle stampe.

A conferma della buona qualità del servizio svolto la società ha sottolineato che la sede Trentino-Alto Adige, in collaborazione con la direzione del periodico in questione, ha effettuato un monitoraggio sui tempi di recapito che ha confermato la regolarità delle consegne.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

OLIVIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Franco Tretter il giorno 29 agosto 1998 è stato arrestato « per sbaglio » dalla polizia slovena

(tra Lubiana e Maribor) a causa di una contravvenzione contestata;

il Vicepresidente della regione viaggiava a 93 km all'ora in un tratto di strada che prevedeva il limite di velocità di 80 km all'ora;

il Vicepresidente non ha potuto pagare immediatamente la multa perché sprovvisto di moneta locale e per questo motivi è stato arrestato. Solo l'aiuto di un interprete di fortuna ha permesso di chiarire il malinteso;

non è un caso isolato visto che a molti italiani all'estero, che infrangono il codice della strada, accade di trovarsi in condizioni simili se contestano una contravvenzione invece di pagare subito e senza protestare;

trovarsi in manette per una banale contravvenzione pare sia un accadimento frequente per gli italiani che si sono recati in Slovenia;

sulla stampa locale la notizia ha avuto molto risalto e non sono mancate nei confronti delle autorità slovene dure critiche che hanno evidenziato da parte degli sloveni atteggiamenti di insofferenza nei confronti degli italiani;

questa spirale di insofferenza è purtroppo arrivata a risvolti gravi e per dei futuri motivi;

attualmente Franco Tretter riveste anche una carica istituzionale di grande prestigio e perciò la questione riveste indubbiamente una particolare importanza diplomatica;

se non si reputi doveroso che venga fatta chiarezza sull'accaduto presso i competenti organismi sloveni affinché in futuro non abbiano a ripetersi casi simili;

se non si ritenga opportuno inviare quanto meno una nota di biasimo alle autorità slovene affinché assumano i provvedimenti del caso;

che tipo di provvedimenti siano già stati adottati dalle autorità slovene per

quella che ad avviso dell'interrogante è una sorta di aggressione;

se le autorità slovene siano a conoscenza di altri casi analoghi;

quale sia l'atteggiamento che l'Italia intende assumere nei confronti della Slovenia alla luce del fatto che Franco Tretter rivestiva in quel momento una prestigiosa carica istituzionale e rappresentava la nostra autorità all'estero. (4-19476)

RISPOSTA. — Il codice della strada sloveno prevede che il pagamento della contravvenzione avvenga contestualmente alla contestazione da parte dell'Autorità di Polizia. In caso contrario, tanto per i cittadini sloveni quanto per gli stranieri, è previsto il ritiro dei documenti (nel caso specifico il passaporto) e l'obbligo di presentarsi davanti al Tribunale competente entro le 24 ore successive. Normalmente, qualora l'infrazione non abbia comportato lesione o vittime, a seguito del giudizio viene comminata una multa.

Un tale sistema disciplinare comporta lungaggini burocratiche e disagi notevoli per tutti i cittadini stranieri in transito per la Slovenia.

Quanto allo spiacevole episodio occorso al Vice Presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, On. Tretter — che era di ritorno da una missione in Bosnia Erzegovina e non si trovava in visita ufficiale in Slovenia, le cui Autorità, infatti, non erano state preavvertite — la nostra Ambasciata, venuta a conoscenza dell'episodio direttamente dalle agenzie di stampa, ha immediatamente effettuato un passo nei confronti del Ministro dell'interno e del Capo della Polizia sloveni, affinché fosse fatta piena luce sull'episodio e venisse impedito il ripetersi, in futuro, di tali spiacevoli situazioni. Sebbene lo stesso Ministro dell'interno abbia smentito che si fossero usate le manette nei confronti dell'On. Tretter, su sollecitazione della nostra Ambasciata è stata comunque avviata dalle Autorità locali un'approfondita inchiesta sull'accaduto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

PECORARO SCANIO e PROCACCI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.*
— Per sapere — premesso che:

da notizie riportate sul quotidiano *La Repubblica-Napoli* del 26 maggio 1998 si evince che il Tar del Lazio, con una sentenza, ha annullato i Piani paesistici predisposti dal Ministero dei beni culturali e ambientali per la regione Campania;

a scapito di tale sentenza vaste aree del territorio campano si trovano ora senza vincoli e tutela;

i comuni della regione Campania si troveranno senza strumenti urbanistici regolatori con il conseguente pericolo di ulteriori ed incontrollati episodi di abusivismo edilizio non potendo avviare quelle giuste procedure di controllo del territorio e ridefinizione dell'assetto urbanistico;

la regione Campania in questi anni non ha provveduto ad emanare leggi urbanistiche rimanendo inadempiente anche rispetto alle precise deleghe emanate dallo Stato;

questa sentenza rappresenta un ulteriore grave colpo anche per quei comuni già gravemente colpiti dai drammatici eventi franosi che hanno seminato lutti in aree così estese della regione —:

se il Ministro interrogato non ritenga di promuovere immediatamente attraverso l'Avvocatura dello Stato la richiesta di sospensione in merito al citato pronunciamento presso il Consiglio di Stato.

(4-17771)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che la notizia di stampa del 26 maggio 1998 non risulta esatta.*

Il T.A.R. della Campania ha annullato i decreti ministeriali di approvazione dei P.T.P. di Ischia e Capri, dell'ambito del Vesuvio, dei Campi Flegrei, dell'ambito Agnano Camaldoli in Napoli per un vizio di forma, in quanto le stesure definitive dei progetti approvati non erano state sottoposte al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Altri rilievi mossi ai P.T.P.

non sono stati accolti dal T.A.R. né nel merito, né nella procedura.

Il Giudice amministrativo ha inoltre posto in evidenza la difficoltà di attivare procedure mai sperimentate prima, in quanto il potere sostitutivo nei confronti di una Regione inadempiente nella pianificazione paesistica non era mai stato esercitato, nonostante fosse un obbligo previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fin dal gennaio 1987.

A seguito della predetta decisione si rende pertanto necessario ripercorrere celermente l'iter per una nuova approvazione degli stessi piani, dato che la mancata pianificazione paesaggistica comporta il ripristino del regime inibitorio dell'articolo 1-quinquies della sopracitata legge. A tal fine sono state avviate le procedure per l'acquisizione del parere del Consiglio nazionale sui piani, nella stesura approvata con i decreti annullati, parere espresso nella seduta del 6 ottobre u.s.

Il provvedimento di approvazione dei piani dovrà quindi essere adottato, per legge, di concerto con il Ministero dell'Ambiente; tale concerto, infatti, era escluso all'epoca dell'emanazione dei decreti annullati in virtù di alcuni decreti-legge mai convertiti.

Si comunica, infine, per completezza di informazione, che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha stipulato con la Regione Campania una convenzione con la finalità di predisporre congiuntamente gli strumenti di pianificazione territoriale-urbanistica dell'intero territorio regionale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

PERETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 indica nel requisito della « territorialità » uno dei presupposti essenziali per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

l'articolo 7 del medesimo decreto disciplina la « territorialità dell'imposta » definendo cosa deve essere considerato « ter-

ritorio dello Stato » (primo comma) e prescrivendo che « le cessioni dei beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso »;

l'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 considera importazioni « le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione »;

il ministero delle finanze e più esattamente il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, direzione centrale dei servizi doganali con protocollo n. 3221 del 6 giugno 1996, ha provveduto a chiarire l'applicazione degli articoli nn. 204 e 742 del codice doganale comunitario evidenziando il principio, già sottolineato con la circolare n. 16/Ris./V Sd del 22 marzo 1995, « che l'atto di cessione di *containers* non comporta di per sé distrazione del contenitore dallo scopo per il quale ne è stata consentita l'ammissione temporanea, in particolare quando essa venga riesportata, ovviamente verso paesi terzi, nei termini prescritti »;

con la circolare n. 185 del 29 luglio 1996 dell'associazione fra le case di spedizioni marittime denominata « Spedimar » ha ribadito che la cessione all'interno del Paese di *containers* immatricolati in paesi terzi od introdotti in regime di ammissione temporanea, non comporta di per sé la cessazione del regime sospensivo quando i *containers* stessi siano stati riesportati nei termini previsti —:

se, anche, sulla base delle circolari n. 26/411138 del 3 agosto 1979 e 874/33650 del 19 dicembre 1972 il *container* estero sia considerato tra i « beni mobili... vincolati al regime della temporanea importazione » e come tale inquadrato nell'ambito di applicazione dell'imposta sul

valore aggiunto, o se possa essere considerato appartenente al genere dei « beni mobili viaggianti allo stato estero » e quindi oggettivamente escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

se la cessione all'interno del paese di *containers* immatricolati in paesi terzi od introdotti in regime di ammissione temporanea, comporti di per sé la cessazione del regime sospensivo quando i *containers* stessi siano stati riesportati nei termini previsti. (4-14310)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde è stato rilevato che, alla luce della vigente normativa e dell'interpretazione fornita dall'Amministrazione doganale, la cessione dei containers provenienti da paesi terzi in regime di ammissione temporanea non comporta una distrazione del bene dallo scopo per il quale è stata consentita l'ammissione temporanea, soprattutto quando lo stesso venga riesportato, fuori dal territorio comunitario, entro i termini consentiti dai regolamenti.*

Ciò posto, è stato chiesto di conoscere se il container estero sia da considerare tra i « beni mobili... vincolati al regime della temporanea importazione » e, come tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA, ovvero tra i « beni immobili viaggianti allo Stato estero » oggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta, nonché se la cessione all'interno del paese di containers immatricolati in Stati terzi ed introdotti in regime di ammissione temporanea, comporti di per sé la cessazione del regime sospensivo quando i containers stessi siano stati riesportati nei termini previsti dalle disposizioni in materia.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato di aver affrontato le predette problematiche con una apposita risoluzione (n. 13/E del 18 febbraio 1998) nella quale è stato illustrato il trattamento da riservare agli effetti dell'IVA, alle cessioni di containers sia tra operatori comunitari che non comunitari.

In particolare, la predetta risoluzione chiarisce che « La circostanza che i beni, durante la loro permanenza in Italia, non

siano scortati da alcun documento doganale né siano soggetti a dichiarazione o cauzione, è del tutto irrilevante e non li differenzia, sotto il profilo del regime applicabile da quelli presenti temporaneamente in Italia in "perfezionamento attivo". Conseguentemente, le cessioni dei beni in questione rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Pertanto, le cessioni dei beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato e, come tali, imponibili, anche se hanno per oggetto beni mobili vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso.

Per quanto riguarda la questione concernente la cessione all'interno del paese di containers immatricolati in paesi terzi, il Dipartimento delle Dogane con apposita circolare (prot. 3221/VII del 6 giugno 1996), peraltro richiamata nell'interrogazione, ha provveduto a chiarire l'applicazione degli articoli 204 e 742 del codice doganale comunitario e delle relative disposizioni di applicazione, evidenziando il principio « che l'atto di cessione dei contenitori non comporta di per sé distrazione dei contenitori dallo scopo per il quale ne è stata consentita l'ammissione temporanea, in particolare quando esso venga riesportato, ovviamente verso paesi terzi, nei termini prescritti ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PISCITELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1997, è stato bandito il concorso per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice di alcune commissioni tributarie provinciali e regionali;

alcune delle disposizioni contenute nel citato decreto, però, appaiono in contrasto con la legislazione vigente;

in particolare la legge prevede che per la formazione degli elenchi degli aspiranti ad una nomina nelle commissioni tributarie si debba distinguere tra coloro che sono o sono stati componenti di commissioni tributarie, ai quali riconosce il diritto di precedenza e le cui domande devono essere valutate in base alla tabella F (in base soltanto al servizio prestato nelle commissioni tributarie), e coloro che non sono o non sono stati componenti di commissioni tributarie, le cui domande devono essere valutate in base alla tabella E (in base ad altri titoli di servizio, titoli accademici o di studio);

l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, stabilisce, infatti, che « I componenti delle commissioni tributarie » (tutti i componenti, senza alcuna distinzione o specificazione, compresi quindi anche i presidenti) « sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla tabella F »;

nel citato decreto ministeriale, però, pur riconoscendosi che il servizio prestato nelle commissioni tributarie dà diritto di precedenza, si prevede che « tutti gli aspiranti devono indicare, oltre all'appartenenza alle categorie elencate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 » (escludendo così coloro che pur essendo componenti delle commissioni tributarie, non appartengono alle anzidette categorie!), « e specificare (e documentare) il possesso di titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera di cui alla tabella E e il servizio eventualmente prestato presso le commissioni tributarie di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo decreto legislativo »;

quindi, in contrasto con il disposto di cui al citato articolo 11, si prevede che le domande di tutti gli aspiranti alla nomina, anche di quelli che sono o sono stati componenti di commissione tributaria, verranno valutate in base alle tabelle E ed F;

inoltre l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,

stabilisce che « I componenti delle commissioni tributarie debbono: a) non avere superato al momento della nomina settantadue anni di età », ma nel decreto ministeriale è contenuta la seguente deroga, non inserita in altro analogo decreto ministeriale del 23 maggio 1997, la quale quindi non ha alcun fondamento normativo: « Il limite di età di cui al menzionato articolo 7, comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che al momento della presentazione della domanda sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché della commissione centrale » —:

se non ritenga di dover modificare il decreto 27 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1997, al fine di procedere alle necessarie correzioni di alcune disposizioni in esso contenute, che potrebbero provocare un diffuso contenzioso, con conseguenti ritardi anche per la giustizia tributaria.

(4-13512)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, premesso che nella procedura per la nomina, in varie cariche, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1997, non sarebbero state puntualmente osservate le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, riguardante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno « procedere alle necessarie correzioni » emanando disposizioni conformi alla predetta normativa.*

Come è noto, con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, è stato emanato l'apposito regolamento che reca la disciplina generale ed organica in materia di conferimento degli incarichi ai componenti le commissioni tributarie.

In particolare, il predetto decreto, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 545 del 1992, nel prevedere che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ogni sei mesi, dà comunicazione

delle vacanze verificatesi in seno alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, vicepresidente e giudice, disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti e dispone che il predetto Consiglio di Presidenza proceda alle deliberazioni per la nomina dei componenti di detti organi giudicanti sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 545, il medesimo decreto stabilisce che « il servizio prestato nelle commissioni provinciali e regionali dà diritto di precedenza sugli altri aspiranti » e relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali viene data precedenza ai componenti delle commissioni tributarie provinciali che abbiano maturato « non meno di cinque anni di attività nelle stesse » (articolo 4).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PIVETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dal mondo degli automobilisti si registrano proteste e disagi diffusi, in particolare da parte di coloro che possiedono auto a motore diesel —:

per quale ragione chi possiede un auto a motore diesel in perfetto stato di manutenzione ed in regola con le norme sulla emissione di gas inquinanti (CO) e di qualità di fumo (bollino blu) debba pagare una tassa del 360 per cento superiore a chi possiede un auto di lusso;

per quale ragione la tassa di possesso nel caso di auto a motore diesel immatricolate prima del 1992, prescindendo dal valore medesimo di tale bene;

per quale ragione lo Stato preveda disposizioni più restrittive per coloro che non sono in grado di poter cambiare la loro automobile ogni due o tre anni.

(4-16168)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere il motivo per il quale chi possiede un'autovettura con alimentazione a gasolio con dispositivo antinquinamento debba pagare una tassa automobilistica superiore a chi possiede un'auto di lusso ed, inoltre, per quale motivo, nel caso di autovetture immatricolate prima del 1992, la tassa automobilistica prescinde dal valore di detto bene.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente, in via preliminare, che le auto con alimentazione a gasolio si distinguono, ai fini fiscali, in due categorie: diesel « ecologici », che pagano la stessa tariffa delle auto a benzina, e diesel « non ecologici », che pagano Lire 18.000 per ogni KW, ovvero Lire 13.248 per ogni C.V. per un quadrimestre.

Ciò posto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, devono essere considerati « ecodiesel » i veicoli che ottemperano alla direttiva Cee n. 441 del 1991 e, ovviamente, a tutte quelle successive che disciplinano il settore di che trattasi.

Pertanto, il predetto Dipartimento ha rilevato che, per accertare che il veicolo sia « ecodiesel », occorre verificare che sulla carta di circolazione vi sia scritto « Rispetta la direttiva Cee, n. 91/441 », oppure che l'autovettura, pur essendo immatricolata precedentemente al 1991, rientri nei parametri stabiliti dalla citata direttiva.

Inoltre, il medesimo Dipartimento, sulla base dei dati tecnici forniti dal Ministero dei trasporti, ha ritenuto che coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione civile il permesso di circolazione nei giorni a traffico limitato (il cosiddetto « verdone ») recante la lettera B, per le autovetture, e la lettera C, per i veicoli ad uso promiscuo, possono considerarsi esenti dal pagamento della sovrattassa di alimentazione. Il possesso del tagliando non è, comunque, condizione per l'applicazione del beneficio poiché, negli archivi della Motorizzazione civile, sono contenute le tipologie di veicoli ai quali si applica l'esenzione per tale titolo. Agli uffici della predetta Motorizzazione può essere, pertanto, richiesto se il proprio veicolo sia da considerarsi « ecodiesel » ai sensi della richiamata direttiva comunitaria.

Peraltro, il Dipartimento delle entrate ha precisato che per tutti gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 l'esenzione spetta automaticamente, anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione, perché da questa data non possono essere immatricolati autoveicoli che non abbiano i requisiti tecnici previsti dalla normativa fiscale per beneficiare dell'esenzione dalla sovrattassa di alimentazione.

Si fa presente, infine, che le tasse automobilistiche sono rapportate alla potenza effettiva del veicolo, quale risultante dalla relativa carta di circolazione, e non al valore commerciale del medesimo che sottostà, invece, alle mutevoli leggi di mercato.

In particolare per le autovetture diesel, alla determinazione dell'importo della tassa di circolazione contribuisce anche la presenza o meno nella vettura di impianto che sia idoneo, secondo la normativa europea, a contenere l'emissione di gas di scarico inquinanti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

POLI BORTONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:

i motivi per i quali dal 1992 non è ancora ad oggi definita la pratica pensionistica del signor Dino Crisigiovanni, nato a Lecce il 13 luglio 1920, funzionario dell'ufficio postale di Lecce;

quanti anni ancora dovrà aspettare la vedova per vedere riconosciuti i diritti di un lavoratore pensionatosi il 1° maggio del 1982. (4-18498)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha trasformato l'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — l'organizzazione previdenziale riguardante il personale dell'ex ruolo u.l. (cioè degli uffici locali corrispondente al 40% del personale totale) la liquidazione e la corresponsione dei ratei di pensione e della buonuscita facevano capo

all'Istituto postelegrafonici; per il personale dell'ex ruolo u.p. (cioè degli uffici principali) le pratiche relative alla liquidazione della pensione e della buonuscita erano istruite dall'ex Amministrazione p.t. mentre il pagamento della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) e la corresponsione dei ratei di pensione era a carico del tesoro.

Con l'entrata in vigore della legge n. 71/1994 la gestione del trattamento di quiescenza relativo a tutto il personale p.t. è stato trasferito all'Istituto postelegrafonici.

Di conseguenza tra i mesi di giugno e luglio 1994 sono stati trasferiti all'istituto circa 100.000 fascicoli relativi ad altrettanti impiegati in servizio, oltre a circa 70.000 fascicoli di pratiche di personale dell'ex ruolo u.p. da riliquidare, il che ha comportato qualche ritardo nella trattazione delle pratiche.

Ne è conseguito che l'Istituto postelegrafonici, strutturato per far fronte a circa 6.000 pensionamenti annui, si è trovato a dover svolgere il lavoro di istruttoria di circa 55.000 pratiche, con decorrenza 1° agosto 1994.

Ciò premesso in linea generale, nello specifico caso del sig. Crisigiovanni Dino — al quale a suo tempo era stato liquidato il trattamento pensionistico provvisorio dal 1992 — l'Istituto postelegrafonici ha comunicato di aver provveduto alla definizione della pratica; pertanto la delibera di concessione del trattamento di quiescenza definitivo verrà, quanto prima, inviata al Ministero del tesoro (direz. prov.le di Lecce), che, a sua volta, provvederà ad erogare alla vedova quanto spettante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

RAFFAELLI e GIULIETTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il programma di ristrutturazioni che investe l'amministrazione delle Poste italiane sta provocando il ridimensionamento di una serie di presidi periferici, soprattutto nei centri minori;

è il caso degli uffici postali di Polino, Cesi e Schifanoia di Narni, in provincia di Terni, tutte piccole località turistiche nelle quali le poste assolvono da sempre una funzione primaria, anche di supplenza nei confronti di altri servizi carenti o assenti: senza l'ufficio postale, a Polino, Cesi e Schifanoia di Narni, verrebbe meno un servizio essenziale per anziani, pensionati, disabili, percettori di assegni di invalidità e di accompagnamento;

i tre centri sono peraltro sprovvisti di sportelli bancari e le poste assolvono dunque un servizio pressoché insostituibile per molti piccoli risparmiatori;

Polino, Cesi e Schifanoia di Narni, sono inoltre, come sopra accennato, centri con una significativa vocazione turistica e di residenza per le vacanze, altro carattere comune che rende particolarmente rilevante la funzione degli uffici postali anche in termini di economia locale —

come intenda attivarsi il Governo al fine di assicurare che i programmi di ristrutturazione delle poste si concretizzino salvaguardando primarie funzioni di servizio in piccoli centri, altrimenti a forte rischio di marginalizzazione;

come intenda altresì attivarsi per far sì che a Polino, Cesi e Schifanoia di Narni venga mantenuto un livello di funzionalità e di efficienza del servizio postale coerente con le caratteristiche demografiche, turistiche ed economiche dei centri medesimi.
(4-16926)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'agenzia di Cesi di Terni — ubicata nel centro storico, poco abitato e non più rispondente alle esigenze della clientela — è stata spostata, a decorrere dal 31 agosto 1998, presso il centro commerciale «Le fontane»; nel centro storico della località medesima è stato mantenuto uno sportello avanzato che assicura quotidianamente tutti i servizi.

L'agenzia di Schifanoia è stata trasferita, in data 9 maggio 1998, in una nuova sede conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626/1994, dotata di ampio parcheggio, priva di barriere architettoniche e vicina ad importanti attività commerciali.

Per quanto riguarda, infine, l'agenzia di Polino, la medesima società ha significato che l'ufficio è stato mantenuto nella sua sede e che osserva il normale orario di apertura al pubblico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ROSSETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, concernente « misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » è stato modificato agli articoli 17, 31 e 35 il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

il nuovo testo prevede la possibilità di pagare in una sola volta l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto di locazione e la concessione, in questo caso, di uno sconto sull'imposta complessiva pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per il numero di anni del contratto;

nel testo non si fa distinzione tra gli appartamenti vuoti e quelli arredati, il che porta a ritenere che in assenza di una previsione specifica, la norma sia applicabile in presenza di entrambe le fattispecie —:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente emanare una circolare chiarificatrice a riguardo, specificando quali fattispecie tra i contratti di locazione rientrino nell'ambito applicativo della citata legge n. 449 del 1997. (4-16449)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel richiamare la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che è intervenuta, tra l'altro,*

nella disciplina dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili, rileva che la nuova disciplina, prevedendo la possibilità di pagare in una unica soluzione l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto di locazione con uno sconto sull'imposta complessiva, non distingue tra gli appartamenti vuoti e quelli arredati.

Pertanto, si chiede di conoscere se questa Amministrazione non ritenga necessario emanare una circolare chiarificatrice sull'argomento, specificando quali fattispecie tra i contratti di locazione rientrino nell'ambito applicativo della predetta legge n. 449 del 1997.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che con apposita circolare (n. 12/E del 16 gennaio 1998) sono stati forniti i chiarimenti e le precisazioni concernenti la disciplina dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro, senza alcuna precisazione circa il trattamento delle locazioni di beni immobili arredati, in quanto l'articolo 5 della Tariffa Parte I allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) disciplina indistintamente le due tipologie di rapporto locatizio.

Peraltro, ha rilevato il Dipartimento delle Entrate ove il rapporto contrattuale di locazione relativo ad un immobile arredato fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto si avrebbero, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse: la prima assoggettata all'imposta proporzionale nella misura del 2 per cento prevista dall'articolo 5 della Tariffa Parte I e l'altra, sottoposta, ricorrendone le condizioni, all'aliquota proporzionale del 3 per cento ai sensi dell'articolo 9 della predetta Tariffa Parte I.

A conferma di ciò, infatti, la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la « Disciplina delle locazioni di immobili urbani », prevede all'articolo 12 un coefficiente di maggiorazione del canone di locazione, nel caso in cui l'immobile risulti arredato, mantenendo, al contempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale di locazione.

Il Dipartimento delle Entrate ha, infine, rappresentato che provvederà ad accertare i criteri di tassazione adottati dagli uffici operativi, al fine di verificarne l'uniformità.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAVARESE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

di recente sono stati effettuati lavori di decontaminazione da amianto nell'edificio Torre-Eur di Viale Europa 190, Roma, sede dell'Ente poste italiane nonché della Telecom Italia (già Asst, poi Iritel);

nel corso di tali lavori c'è stata fuoriuscita d'asbesto nell'ambiente;

la competente Unità sanitaria locale ha riscontrato, nei rilievi effettuati, significative alterazioni di valori;

fra i dipendenti dell'ex Asst, poi Iritel, infine Telecom, e dell'ex amministrazione PT (attualmente Ente poste italiane) applicati nella suddetta sede si sono verificate decine di casi d'insorgenza di forme tumorali all'apparato respiratorio e digerente, molte delle quali esitate in decesso —;

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se i ministri interrogati non intendano istituire una commissione d'inchiesta al fine di accertare i motivi per cui, a distanza di svariati anni e nonostante i molti miliardi spesi, i lavori di decontaminazione non sono stati ancora ultimati, e di perseguire le eventuali responsabilità;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare affinché abbia a cessare la permanenza di lavoratori in ambienti altamente nocivi alla salute. (4-16013)

RISPOSTA — *Al riguardo si fa presente che i lavori di decontaminazione dell'edificio sito in Viale Europa n. 190 a Roma, già sede dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed ora utilizzati dalle Poste Italiane e dalla Telecom, hanno avuto inizio il 14 marzo 1990 e sono stati sospesi il 31*

marzo 1995 a causa di un contenzioso sorto tra la Concessionaria servizi tecnici s.p.a. che ha in appalto l'esecuzione dei lavori e l'ex ente Poste Italiane.

Un accordo, siglato dalle parti il 24 giugno 1997, ha consentito di riprendere i lavori il 10 novembre 1997, con ultimazione prevista entro il corrente anno.

Quanto al problema lamentato dalla S.V. on.le si fa presente che le analisi dei monitoraggi periodici, effettuati sia dalla Telecom che dalle Poste e trasmessi alla competente USL, non hanno mai evidenziato significative alterazioni dei valori relativi alla concentrazione di fibre aerodisperse.

Le società interessate hanno precisato, infine, di non aver mai ricevuto segnalazioni da parte di personale che asserisce di aver contratto malattie a causa della presenza di amianto nell'edificio di cui trattasi.

Unica eccezione riguarda una dipendente ASST/IRITEL che è cessata dal servizio per dimissioni ed ha avanzato domanda di riconoscimento di malattia professionale per aver prestato la propria attività lavorativa all'interno dello stabile di Viale Europa, 190, esposta a fibre di amianto.

L'INAIL ha chiesto alla Telecom approfondimenti sul caso e la Telecom, il 14 settembre 1995, ha puntualmente fornito le notizie ritenute necessarie alla definizione della pratica.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SCALTRITTI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'autorizzazione all'esercizio dei centri di assistenza doganale è prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 66 del 1992 e dall'articolo 2 del decreto 11 dicembre 1992, n. 549, e viene rilasciata dal Ministro delle finanze nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1991, n. 678;

si sono costituite numerose società, tutte in possesso dei requisiti stabiliti dalla

legge, dislocate sull'intero territorio nazionale, che hanno visto le loro richieste di autorizzazione non soddisfatte dall'amministrazione finanziaria, sebbene già in passato siano stati regolarmente autorizzati ad operare numerosissimi altri centri;

il diniego è stato così motivato: « La normativa relativa alla costituzione ed alle attribuzioni dei centri di assistenza doganale è stata emanata antecedentemente all'entrata in vigore della stessa, e pertanto si è reso necessario valutare le possibili soluzioni per le varie problematiche emerse anche sulla base degli elementi acquisiti dall'esperienza operativa fino ad ora maturata. In attesa di impartire le occorrenti istruzioni per l'applicazione delle normative vigenti si è quindi ritenuto opportuno differire il rilascio di nuove autorizzazioni in materia »;

i Cad interessati al diniego si erano visti bloccare di fatto un'attività consentita e per la quale i centri suddetti, proprio per essere autorizzati, avevano già profuso forze e sostanze nella costituzione delle predette società di capitali, inoltre questa situazione ha determinato un danno economico irreparabile per spese anticipate, canoni di locazione in corso, strutture e macchine predisposte;

la mancata autorizzazione si ripercuote su una numerosissima clientela costretta al dirottamento dei traffici in luoghi lontani dalle sedi naturali —:

se nella mancata autorizzazione delle concessioni non vi sia stato un eccesso di potere per difetto di motivazione;

se tale trattamento non abbia determinato una condizione di disparità tra le ditte già autorizzate e quelle già attrezzate e in attesa di autorizzazione;

se non sia opportuno un provvedimento chiarificatore in tempi molto brevi per attutire il danno sia alle società richiedenti, sia alla clientela interessata nel pieno rispetto delle leggi vigenti. (4-11615)

RISPOSTA. — *In merito al mancato rilascio di autorizzazioni per l'attivazione di*

nuovi C.A.D. (Centri di Assistenza Doganale), il competente Dipartimento delle Dogane ha precisato che effettivamente negli ultimi anni, dopo l'entrata in vigore del Codice Doganale Comunitario, le autorizzazioni all'esercizio dei CAD non sono state più rilasciate a causa di un possibile contrasto tra la normativa comunitaria (Reg. Cee 2913/92 e la disciplina nazionale relativa ai CAD (Decreto-Legge n. 471 del 1991 convertito dalla legge n. 66 del 6 febbraio 1992 e Decreto Ministeriale n. 549 dell'11 dicembre 1992), in particolare con l'articolo 7, comma 1-septies, punto b, della citata legge n. 66 del 1992 e con l'articolo 6 del citato Decreto Ministeriale del 1992.

Tale possibile contrasto si incentrava sul fatto che in base alla normativa sopra citata è consentito ai CAD di svincolare le merci oggetto di operazioni doganali dopo aver conferito loro la destinazione doganale richiesta dall'importatore o esportatore senza alcun intervento della dogana.

Accade in sostanza che il CAD si sostituisce integralmente all'ufficio doganale, senza che vi sia una concreta possibilità di intervento sulla merce da parte della dogana territorialmente competente.

Tale situazione aveva fatto sorgere fondati dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria la quale non prevede deleghe a privati dei poteri della autorità doganale.

Il predetto Dipartimento ha comunque rilevato che questo stallo (che è stato anche oggetto di numerosi ricorsi innanzi ai TAR) oggi risulta superato, in quanto dopo attenta riflessione si è ritenuto possibile superare in via amministrativa la mancata previsione di un controllo (rectius: di un possibile controllo) da parte dell'ufficio doganale; ciò verrà ottenuto mediante l'inserimento nelle emanande autorizzazioni di una clausola, che imponendo ai CAD l'obbligo di « pre-avvisare » la dogana delle operazioni in corso, ne renderà possibile l'eventuale intervento discrezionale (ripristinando così la piena compatibilità con il Codice Doganale Comunitario che conosce tale tipo di procedura per le cosiddette « operazioni semplificate domiciliate »). Ovviamente tale clausola sarà imposta per evidenti motivi di

equità anche ai CAD già operanti, autorizzati da vecchia data.

Risolti pertanto i dubbi e le perplessità sopra esposte, il medesimo Dipartimento ha assicurato l'imminente riattivazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei CAD.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCOZZARI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il dirigente del servizio informatico interno dell'ex ente poste italiane della sede Sicilia, al fine di selezionare del personale in una prima fase da inserire nel corso di formazione per la gestione della rete LAN, e per essere successivamente ad essa applicati, ha emanato un invito rivolto ai soli dipendenti applicati negli uffici della sede Sicilia dall'ex ente poste italiane;

hanno aderito all'invito circa venti dipendenti;

ai quiz selettivi, hanno partecipato circa dieci dipendenti;

ad oggi nessuno di essi, ad eccezione dei promossi, ammessi al corso (rete LAN), conosce quali siano stati i criteri adottati al fine di redigere la graduatoria di merito —:

quale sia il motivo per il quale l'invito non è stato inoltrato a tutte le filiali, le agenzie di coordinamento e le agenzie di base dell'ex ente poste siciliane;

quali siano i motivi per i quali il servizio informatico dell'ex ente poste italiane sede Sicilia, non abbia reso noto al personale partecipante ai quiz selettivi per la gestione della rete LAN la graduatoria di merito con i relativi punteggi ottenuti dai candidati alla selezione;

quale sia la composizione della commissione esaminatrice che ha valutato gli elaborati dei partecipanti al quiz selettivo, per l'ammissione al corso (gestione rete LAN);

se ritenga opportuno adoperarsi affinché siano annullati gli atti che hanno portato alla selezione del personale da applicare al servizio informatico interno (S.I.I.) gestione LAN, e affinché si provveda ad invitare tramite le filiali, le agenzie di coordinamento e le agenzie di base, tutto il personale dipendente delle poste italiane spa della Sicilia. (4-15942)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, nell'ambito del programma per lo sviluppo del sistema di gestione della LAN (local area network) che interessa circa 4000 uffici a maggior traffico, l'azienda ha dato inizio alle procedure per la selezione del personale delle sedi regionali da avviare al corso di formazione, per essere successivamente impiegato nei centri regionali di gestione della LAN.

Al corso — avente la durata di 16 giorni — dovevano partecipare dieci addetti da selezionare tra il personale delle sedi interessate.

I responsabili della sede Sicilia hanno ritenuto opportuno reperire le unità da applicare al suddetto corso tra quelle applicate presso gli uffici amministrativi della stessa sede, ciò allo scopo di evitare lo spostamento di personale dalle strutture operative che, come è noto, presentano una notevole carenza di addetti.

Il personale da selezionare doveva possedere specifici requisiti, come indicato nella comunicazione rivolta al personale stesso ovvero: familiarità nell'utilizzo del personal computer e dei principali pacchetti d'ufficio; conoscenza di base dell'architettura hardware dei personal computer; conoscenze di buon livello di un sistema operativo; cono-

scenza di base dell'inglese tecnico; predisposizione all'apprendimento di nuove tecnologie.

Gli aspiranti sono stati sottoposti ai test di verifica a cura di una apposita commissione: la graduatoria degli idonei utilizzata per la designazione degli interessati è stata redatta tenendo conto dei risultati dei test, riconoscendo una precedenza a coloro che già possedevano una specifica qualificazione tecnica comprovata da un corrispondente titolo di studio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

risulta in atto un processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano caratterizzato da problemi di redditività e di competitività;

sarebbe necessario rivedere i modelli organizzativi ed i processi di sviluppo nonché attuare opportune politiche di revisione dei costi tra i quali assume rilevanza quello del personale, per la cui ottimizzazione è opportuno realizzare programmi di formazione e di riqualificazione professionale, tenuto conto anche del problema degli esuberanti, quantificati globalmente in circa trentamila addetti;

il 13 gennaio 1998, nell'ambito del citato contesto, il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro ha deliberato l'integrazione con il Banco di Napoli con il supporto dell'Ina, assumendo, tra gli altri, come obiettivo irrinunciabile « lo sviluppo di un ambiente di lavoro efficace che favorisca e premi la crescita professionale e l'impegno di risorse umane qualificate e motivate »;

presso la direzione generale dell'Inpdap (ex Enpas) opera uno sportello della Banca nazionale del lavoro, un ser-

vizio reso peraltro in costanza di regime di « prorogatio » della relativa convenzione —:

se corrisponda al vero che dal 1° settembre 1993 la responsabilità dello sportello Inpdap sia stata affidata al dottor Gianfranco Cristallo che nel corso degli anni, perseguendo oculata politica gestionale, frutto anche delle precedenti esperienze operative e dell'adeguato processo formativo professionale aziendale, ha progressivamente rafforzato le basi patrimoniali dell'agenzia conseguendo positivi risultati reddituali;

se corrisponda al vero che il responsabile di tale sportello della Bnl presso l'Inpdap abbia raggiunto e superato sistematicamente gli obiettivi di *budget* assegnatigli che ha trovato puntuale riscontro sino al 1995 in adeguato riconoscimento normativo ed economico da parte dei gestori del dottor Cristallo;

se corrisponda al vero che l'8 gennaio 1998 i responsabili della filiale della Banca nazionale del lavoro di Roma centro abbiano comunicato al dottor Gianfranco Cristallo la loro intenzione di rimuoverlo dall'incarico operativo e, in caso affermativo, se i due responsabili erano al corrente del superamento da parte del predetto del *budget* assegnatogli per l'anno 1997 sia del regolare andamento amministrativo dell'agenzia accertato da recente controllo ispettivo;

quale siano i motivi e le ragioni di tale trasferimento dall'incarico operativo e se ciò sia possibile che si verifichi in una azienda bancaria di ventunomila dipendenti dei quali cinquemila in direzione centrale nell'attuale fase di ristrutturazione che prevede tra l'altro motivazioni dei dipendenti;

quali siano le valutazioni degli organi competenti in merito alla situazione sopra esposta. (4-15510)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la rimozione dall'incarico del dottor Gianfranco Cristallo, responsabile dello sportello della*

Banca Nazionale del Lavoro operante presso l'Inpdap.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che la questione attiene ad aspetti della gestione delle banche, rientranti, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito decisionale dei competenti organi aziendali.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare sull'argomento la Banca Nazionale del Lavoro, la quale ha riferito che l'avvicendamento del dottor Cristallo, responsabile dello « Sportello ENPAS » della Filiale di Roma Centro dal 1° settembre 1993, è avvenuto a fronte di specifiche esigenze operative, tenuto conto del profilo professionale del funzionario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

TORTOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia spa fornisce in concessione a società private i servizi telefonici Auditex, servizi di ascolto che risultano frequentati da migliaia di cittadini italiani. Attualmente si calcola che in Italia operino circa 250 società private per un totale di circa 5 mila addetti. Fra questi servizi si segnala, in particolare per la sua utilità il servizio che risponde al codice 166 che fornisce ai frequentatori assistenza psicologica ed assistenza morale, soprattutto nei casi, assai numerosi, di persone che vivono il dramma della solitudine o di persone che chiedono consigli e suggerimenti in materia comportamentale. A questo riguardo, il quadro che emerge da colloqui diretti con operatori del settore consente di evidenziare che si tratta di un vero e proprio servizio di utilità sociale;

nel settore dei servizi telefonici Auditex, ed in particolare nel settore che risponde al codice 166, sta operando da tempo la CLACS-CISL, con un'apposita struttura sindacale, la UNISA-CISL. L'obiettivo perseguito è quello generale della confederazione di « organizzare il la-

voro nuovo e quello che cambia », estendendo ai nuovi settori forme di tutela finora inesistenti e dando, con ciò, il giusto riconoscimento e la giusta dignità a questo tipo di lavori. Siamo di fronte, afferma nel documento di presentazione il segretario generale della CLACS-CISL, Paolo Tesi, « ad un tipico lavoro professionale autonomo, per cui la tutela deve e dovrà passare attraverso alcuni presupposti di certezza legislativa e contrattuale ». In questa direzione stanno andando, ad esempio, un recente provvedimento del Ministero delle comunicazioni volto a consolidare ed ampliare i servizi ammessi, come la prospettata apertura di un tavolo « contrattuale » presso il Ministero del lavoro. Peraltro va richiamato il fatto che la CLACS-CISL, mentre da un lato tutela con queste iniziative il mondo del lavoro in questo settore, si propone ed ha avviato una azione di tutela anche del « cittadino utilizzatore » di tali servizi;

nell'ambito del servizio 166 si registrano anche intromissioni, abusi ed usi impropri che danneggiano in primo luogo proprio quegli operatori che svolgono seriamente il loro lavoro fornendo effettivamente il tipo di servizio di utilità sociale richiesto e non nascondendo, dietro il 166, prestazioni e servizi di altro genere. Tutto ciò sembra che avvenga anche perché essi sono costretti ad intraprendere e lavorare in un sistema che risulta carente non tanto sotto il profilo legislativo ma piuttosto sotto il profilo dei regolamenti e della vigilanza ministeriale —:

se esista un regolamento ministeriale specifico di vigilanza e di tutela delle attività e degli imprenditori ed operatori del servizio telefonico che corrisponde al codice 166;

in caso di risposta negativa, se l'adozione di un simile regolamento sia previsto, ed in quali tempi, fra le iniziative del Ministero delle comunicazioni;

se, ai fini della vigilanza, tutela e regolamentazione del servizio, siano state avviate o siano in programma delle verifiche con quelle organizzazioni sindacali

che stanno operando attivamente per la qualificazione ed il consolidamento di questo tipo di imprese e di lavoratori.

(4-19280)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha sempre provveduto a fornire informazioni e chiarimenti ai vari soggetti interessati ai servizi audiotex quali la Telecom Italia nella sua qualità di gestore della rete, i titolari dei centri di servizio ed i fornitori di informazioni.*

Il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente le modalità di accesso ai servizi in argomento (specificamente agli artt. 20 e 21 riguardanti le funzioni di vigilanza e sanzionatorie poste a carico di questo Ministero), intende, tra l'altro, tutelare tutti gli operatori del settore che svolgono legittimamente la loro attività.

Si rappresenta, infine, che il regolamento attuativo della legge 23 dicembre 1996, n. 650 è stato trasmesso all'esame della Corte dei conti che ha formulato alcuni rilievi in ordine ai quali questo Ministero sta predisponendo la relativa risposta.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

VENDOLA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

grande sconcerto nella opinione pubblica più avvertita e nelle associazioni ambientaliste provoca la notizia — riportata da *La Gazzetta del Mezzogiorno* del 27 maggio 1998 — del progetto di riqualificazione della collina di Castel del Monte (Bari);

negli anni trascorsi innumerevoli interventi hanno deturpato la singolarità straordinaria del monumento e del contesto paesaggistico in cui si inserisce: maldestri interventi di spianamento della collina, proliferazione di manufatti abusivi poi sempre cortesemente condonati;

il progetto oggi in partenza, prevede la costruzione di un centro-accoglienza per

i turisti, la realizzazione di parcheggi e la rimozione di diciassette pini;

il centro-accoglienza dovrebbe essere realizzato nei pressi della Taverna Sforza su un'area di trecento metri quadri (la metà coperta), e consisterebbe nella costruzione di un pianterreno ubicato all'interno della pineta: questo nuovo immobile sorgerebbe a meno di cento metri dal Castello;

il progetto prevede la costruzione di ben due parcheggi, di cui uno costruito a fianco al ristorante Parco degli Svevi (laddove già esiste un parcheggio che verrebbe solo ingrandito) e l'altro, da costruire *ex novo*, di fronte alla masseria Asseliti sul lato della collina che guarda verso Andria: e cioè edificato a deturpare l'unico lato della collina federiciana finora non compromesso;

i diciassette pini verrebbero svelliti, in base a esilaranti motivazioni di una Commissione dell'Unesco, poiché esteticamente incompatibili con il contesto: evidentemente paiono più esteticamente compatibili con la bellezza e la magia di Castel del Monte le villette abusive che assediano la collina —;

se il Ministro sia a conoscenza dell'assenso dato dal sovrintendente regionale pugliese, dottor Marco Jacobitti, alla realizzazione del suddescritto progetto, e se tale autorizzazione non violi il rispetto integrale della collina federiciana;

per quale motivo la sovrintendenza regionale non ripristini le strutture esistenti come il Centro ricerche Bonomo, l'Ostello di Federico e le masserie circostanti al Castello, anche come strutture di accoglienza turistica;

per quale motivo sia possibile costruire il parcheggio prospiciente alla masseria Asseliti, che è l'unica parte della collina ancora intatta che guarda verso Andria, e non è possibile ubicarlo più a valle; e se sia davvero necessaria la duplicazione delle aree di parcheggio;

inoltre se tali decisioni non vadano a intralciare, o meglio a cancellare la realizzazione del Parco dell'Alta Murgia, essendo la collina federiciana la parte più importante per l'attuazione di tale progetto. (4-19073)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno, in via preliminare, sottolineare la rilevanza storico-artistica di Castel del Monte, che è considerata la massima espressione dell'architettura sveva. Proprio in virtù di questo eccezionale valore, nel 1996 il monumento è stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità-UNESCO ed ha registrato un progressivo e costante aumento di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo.*

Allo stato attuale è bene precisare che il Castello, posto sulla sommità di una collina, è raggiungibile attraverso una sola via di accesso che, soprattutto durante i giorni festivi, risulta costantemente intasata a causa della mancanza di parcheggi in grado di accogliere il gran numero di autobus e automobili.

Da segnalare, inoltre, la mancanza di un book-shop per la vendita di guide, pubblicazioni e materiale illustrativo in genere, struttura che è quanto mai indispensabile per far fronte alla domanda di un turismo in costante crescita, che richiederebbe, altresì, adeguati servizi igienici.

I disservizi testé elencati sono stati oggetto di ripetute lagnanze da parte del pubblico che ha attribuito al Ministero per i beni culturali e ambientali e agli enti territoriali la responsabilità per la mancata valorizzazione di un monumento così prestigioso.

Ritenuto, pertanto, necessario creare le condizioni per una migliore fruizione del Castello, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari e l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno individuato nella realizzazione di una struttura polifunzionale (destinata ad accogliere biglietteria, servizi igienici, book-shop, punto ristoro) e di adeguate aree di parcheggio, gli interventi prioritari.

Per quanto attiene alla prima struttura, ne è stata prevista la collocazione all'esterno del Castello, dato che le caratteristiche plano-volumetriche dello stesso ne sconsigliano l'inserimento all'interno.

Il progetto, redatto dall'architetto Aulenti, consiste in un unico piano fuori terra con un'ampiezza di circa 300 mq realizzato in pietra locale e mimetizzato da essenze vegetali autoctone dell'area murgiana. La sua collocazione è prevista in un'area attualmente adibita a parcheggio, sita ad un centinaio di metri dal Castello, raggiungibile a piedi attraverso un percorso esclusivamente pedonale.

Per quanto riguarda la realizzazione dei due parcheggi, inizialmente proposta dall'Amministrazione comunale, essa è stata fin dall'inizio esclusa dalla Soprintendenza per le stesse motivazioni espresse nell'interrogazione.

La rimozione dei diciassette pini, piantati nelle immediate vicinanze del Castello, è stata espressamente richiesta dall'UNESCO al momento di valutare l'opportunità di inserimento del monumento nella World Heritage List. Di tali pini è stato comunque previsto il reimpianto nell'area che verrà adibita a parcheggio.

Si segnala, inoltre, che la Soprintendenza ha richiesto sul progetto dell'architetto Aulenti il parere del Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Si comunica, infine, che la Soprintendenza non ha preso in considerazione la possibilità di utilizzare strutture esistenti o perché appartenenti a privati (Ostello di Federico, Masserie ecc.) o perché eccessivamente distanti dal monumento, come il Centro ricerche Bonomo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: **Giovanna Melandri.**

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro delle finanze con i suoi decreti (23 maggio 1997 e 27 settembre 1997 - Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e n. 238 dell'11 ottobre 1997)

ha bandito due concorsi per la nomina a presidente, a presidente di sezione e a giudice di alcune commissioni tributarie provinciali e regionali;

le istruzioni per la compilazione della domanda e per la relativa documentazione di cui agli anzidetti decreti, però, sono fuorvianti e in contrasto con la legislazione vigente; in particolare:

a) « I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali — presidenti, vicepresidenti e giudici — sono nominati con precedenza sugli altri... secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F (servizi prestati nelle commissioni tributarie) » articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) per coloro, invece, che non sono componenti delle anzidette commissioni tributarie, « La formazione degli elenchi è fatta secondo i criteri di valutazione ed i punteggi indicati nella tabella E » (altri servizi, titoli accademici o di studio) — articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992 — tranne che per i presidenti e i vicepresidenti le cui graduatorie debbono essere redatte sulla base delle tabelle E e F e quindi tenendo conto anche dell'eventuale servizio prestato nelle sopresse commissioni tributarie di primo o di secondo grado o nella commissione centrale (articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992);

c) inoltre, tra i requisiti previsti per la nomina o per una nuova nomina, la legge richiede un'età inferiore al settantesimo anno [articolo 7, comma 1, lettera d)] del decreto legislativo n. 545 del 1992;

invece i decreti ministeriali sopra indicati, in violazione della legge:

a) non consentono a tutti i componenti delle attuali commissioni tributarie di presentare domanda per una nuova nomina (richiedono, infatti, l'appartenenza a determinate categorie, quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo ma non tutti i giudici tributari appartengono alle anzidette categorie);

b) prevedono per tutti gli aspiranti ad una nomina, quindi anche per coloro che sono già componenti delle commissioni tributarie, che le graduatorie debbano essere compilate secondo i criteri di valutazione e i punteggi delle tabelle E ed F e non solo della tabella F. L'articolo 11, sopra citato, fa riferimento, invece, soltanto alla tabella F;

c) ed infine, il secondo dei citati decreti ministeriali, pur in assenza di un valido fondamento normativo, contiene un'ingiustificata ed inopportuna deroga al limite di età di settantadue anni: « il limite di età non opera nei confronti di coloro che al momento della presentazione della domanda sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché della commissione centrale » —

se il Ministro interrogato non ritenga di procedere ad un adeguato approfondimento delle questioni sopra esposte al fine di inserire nei prossimi bandi di concorso istruzioni più conformi alle disposizioni di legge. (4-14666)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, premesso che nella procedura per la nomina, in varie cariche, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1997, non sarebbero state puntualmente osservate le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, riguardante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno « procedere alle necessarie correzioni » emanando disposizioni conformi alla predetta normativa.*

Come è noto, con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, è stato emanato l'apposito regolamento che reca la disciplina generale ed organica in materia di conferimento degli incarichi ai componenti le commissioni tributarie.

In particolare, il predetto decreto, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 545 del 1992, nel prevedere che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tri-

butaria, ogni sei mesi, dà comunicazione delle vacanze verificatesi in seno alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, vicepresidente e giudice, disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti e dispone che il predetto Consiglio di Presidenza procede alle deliberazioni per la nomina dei componenti di detti organi giudicanti sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 545, il me-

desimo decreto stabilisce che « il servizio prestato nelle commissioni provinciali e regionali dà diritto di precedenza sugli altri aspiranti » e relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali viene data precedenza ai componenti delle commissioni tributarie provinciali che abbiano maturato « non meno di cinque anni di attività nelle stesse » (articolo 4).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.